



CITTÀ DI POTENZA
MOBILITA' – SPORT – POLITICHE GIOVANILI

***Gara per l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale***

Allegato 1a

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO IMPIANTI
MECCANIZZATI**



COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELLE SCALE MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO TRA I RIONI E IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ' DI POTENZA

(Delibera C.I.P.E. 29.3.90 - Convenzione S. Mez. N.92/90)
Collegamenti verticali: da Viale Marconi a P.zza XVIII Agosto
(da q. ml. 722,50 a q. ml. 793,30).

Esercente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ente concedente: REGIONE BASILICATA

Capo I GENERALITA'

Art. 1 **Disposizioni di carattere generale**

L'esercizio dell'impianto dovrà svolgersi con l'osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per le scale mobili, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Il regolamento d'esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale; le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile negli appositi quadri "AVVISI AL PUBBLICO" installati nelle stazioni.

Inoltre tali disposizioni devono essere ripetute mediante appositi cartelli figurati di immediata comprensione installati in prossimità delle zone di imbarco alle scale mobili.

Le norme contenute in ordini di servizio, posteriori alla emanazione del presente regolamento, devono essere intese come modificative o sostitutive di quelle vigenti cui si farà esplicito riferimento all'atto della loro emanazione.

La sorveglianza sull'esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza all'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Puglia (U.S.T.I.F.);
- per quanto riguarda la regolarità alla Regione Basilicata.

I funzionari di vigilanza delle predette, per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza, hanno libera circolazione sull'impianto.

Art. 2 **Esercente**

L'esercente ha il compito di :

- 1) essere provvisto dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per seguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature;
- 2) provvedere alla nomina del responsabile dell'esercizio, ai sensi di quanto disposto dall'art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;
- 3) quando il personale dell'esercizio sia sprovvisto dello specifico titolo di studio professionale, designare un assistente tecnico in possesso del titolo di studio di perito industriale ovvero di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore;
- 4) attribuire al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare all'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
- 5) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 6) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 7) provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;

8) provvedere, su indicazioni dell'assistente tecnico, se previsto, o del responsabile dell'esercizio, alla provvista del materiale di consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto;

9) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dall'assistente tecnico, se previsto, o dal responsabile dell'esercizio;

10) fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

Capo II

REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE

Art. 3

Generalità

Al governo delle scale mobili deve essere preposto un "Responsabile dell'Esercizio", abilitato alle funzioni ai sensi del D.M. 5/6/85 n.1533 e che abbia ricevuto il preventivo assenso da parte degli Organi Regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni.

Ove il responsabile dell'esercizio non sia in possesso di laurea in ingegneria meccanica o dei trasporti, ovvero di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente, l'esercente deve designare un'assistente tecnico, provvisto almeno del titolo di studio di perito industriale o di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti mobili per l'espletamento delle incombenze professionali previste nelle specifiche disposizioni e nel presente Regolamento.

Il Responsabile dell'Esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza dell'impianto.

Per sistema si intende appunto l'insieme di due o più impianti fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti e collegati telefonicamente.

Agli effetti dell'art.89, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, al medesimo Responsabile dell'Esercizio possono essere affidati

anche più impianti, purchè formanti un sistema, e con le limitazioni che, per caso verranno stabilite dal competente Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) in relazione al numero degli impianti, alla reciproca ubicazione, alla loro importanza ed agli esistenti mezzi di interconnessione.

In caso di temporanea assenza o d'impedimento, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto, ai sensi dell'art.91 ultimo comma del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, ad affidare, con sua nomina, le proprie funzioni ad un suo sostituto preventivamente riconosciuto idoneo dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. e nei riguardi del quale sia stato rilasciato preventivo assenso dagli Organi Regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni.

I periodi di sostituzione devono essere riportati con le date di inizio e fine e con le firme degli interessati nel registro dell'impianto.

Art.4 **Requisiti del personale**

A) Responsabile dell'esercizio

Ai fini della sicurezza il Responsabile dell'Esercizio, per poter espletare le relative funzioni deve essere in possesso del certificato di idoneità tecnico-professionale per impianti di categoria C, rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi competente per territorio, a seguito del superamento delle prove di esame di cui all'allegato I del D.M. 5/6/1985, n.1533.

L'Ammissione alle prove d'esame comporta il preventivo accertamento del possesso della laurea in ingegneria, della relativa abilitazione all'esercizio della professione, nonché di esperienza specifica nel settore delle scale mobili, oltre ai requisiti morali e fisici di cui ai punti 2) e 3) dell'art.7 del citato D.M.

B) Sostituto del Responsabile dell'Esercizio

Secondo il disposto dell'art.7 del D.M. 5/6/1985, n.1533, il sostituto del Responsabile dell'Esercizio deve possedere pari titolo professionale e viene nominato da quest'ultimo, salvo benestare dell'Azienda esercente.

Dell'idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni e gli adempimenti ad esso affidati è responsabile il titolare che ha proceduto alla sua nomina, ai sensi dell'art.91, ultimo comma del D.P.R. n.753/80.

C) Personale di manovra

L'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate vengono accertate dal Responsabile dell'Esercizio dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Gli addetti alla manovra debbono possedere i requisiti fisici e psichici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria "D" il cui accertamento è demandato alla Speciale Commissione Provinciale.

Tali dipendenti dovranno sottoporsi alla visita di controllo per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici ogni 5 anni.

Le funzioni affidate ed i particolari adempimenti sono previsti dall'ordinaria gestione degli impianti.

Il Responsabile dell'Esercizio provvede a dare tempestiva comunicazione scritta della nomina effettuata al competente ufficio (U.S.T.I.F.), nonché ai competenti organi regionali, allegando la dichiarazione con la quale la persona preposta come sostituto accetta l'incarico.

I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date d'inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero, e dei periodi di attività.

La perdita dei requisiti fisici, di cui al 2° comma del punto C del presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità fisica dell'agente col suo trasferimento ad altro servizio.

Durante il servizio delle scale mobili devono essere sempre contemporaneamente presenti due agenti addetti alla manovra.

L'intero impianto sarà controllato da sistema di telecamere a circuito chiuso installato in una predisposta sala di controllo presidiata da uno degli agenti addetti alla manovra.

Quando il personale presente sull'impianto non corrisponde all'organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita tabella presso l'impianto, firmata dal Responsabile dell'Esercizio e dall'Esercente, i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato su ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle autorità di vigilanza di cui capo I, art.1, alle quali dovranno pure essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante un contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dai soggetti competenti.

Art. 5

Compiti del Responsabile dell'Esercizio

Il responsabile dell'Esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari, integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare il Responsabile dell'Esercizio:

- 1) durante il servizio delle scale mobili, deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
- 2) deve presentare al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. ed agli organi regionali proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'art.7 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, e specificando le diverse qualifiche e mansioni;
- 3) deve accertare l'idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio U.S.T.I.F.;

4) deve assicurarsi che l'impianto, durante l'esercizio pubblico, sia sempre provvisto del personale necessario tenuto conto delle peculiarità del servizio, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività, nonché di prevedibili speciali esigenze che possono insorgere adottando eventualmente tempestivi provvedimenti. E' in sua facoltà dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato seguendone via via il grado di addestramento;

5) stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro;

6) è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione.

Deve controllare anche l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;

7) trasmette all' esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltà di esonerare dal servizio mediante ordine scritto, da trasmettere all' esercente, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo ad altre mansioni nell'ambito dell'impianto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.91, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;

8) adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto o di arresto forzato dell'impianto; dispone l'effettuazione delle operazioni di riparazione mediante l'intervento della squadra esterna di personale di manutenzione appositamente convenzionata. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:

- particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l'impianto;
- speciali esigenze di traffico straordinario;

9) ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone che, a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio (articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753);

10) provvede ad effettuare o a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere e trimestrali;

11) provvede ad effettuare o far effettuare le verifiche e le prove semestrali o straordinarie, informandone in tempo utile il competente ufficio U.S.T.I.F.;

12) provvede all'effettuazione, mediante esami non distruttivi di verifiche periodiche secondo le prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;

13) effettua in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;

14) provvede e sovrintende alle operazioni di manutenzione particolare o periodica;

15) in caso di incidente provvede ad espletare la prevista inchiesta ed a redigere un rapporto sull'accaduto inviandolo, entro cinque giorni, al competente ufficio U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali, unitamente all'indicazione dei provvedimenti adottati od alle prove proposte di quelli che si intendono attivare;

16) cura, con ogni diligenza, le annotazioni e le registrazioni prescritte dalle norme tecniche del presente regolamento;

17) provvede a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo conto delle esigenze dell'impianto, delle condizioni fissate dal progettista, delle modalità di esercizio prescritte dalla commissione che ha provveduto all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali, dal competente ufficio periferico della U.S.T.I.F., nonché dai competenti organi regionali. Presenta le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;

18) è tenuto a riferire al competente ufficio U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e riguardanti l'impianto, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;

19) in occasione delle verifiche trimestrali o prove annuali o straordinarie, deve sovrintendere alle verifiche e prove stesse assicurandosi dell'avvenuta comunicazione preventiva al competente ufficio U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali, trasmettendo copia del verbale e delle conclusioni ai predetti uffici;

20) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza e complessità.

Art. 6

Mansioni ed obblighi comuni a tutto il personale addetto alle scale mobili

Durante il funzionamento dell'impianto ciascun agente deve:

- 1) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente e autorizzato dal Responsabile dell'Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- 2) durante il servizio delle scale mobili devono essere contemporaneamente presenti almeno tre agenti addetti alla manovra, di cui almeno uno ha il compito di presidiare la sala di controllo e gli altri di sorvegliare l'intero percorso dell'impianto. Gli operatori saranno in contatto fra di loro a mezzo di sistema di altoparlanti installati lungo il percorso;
- 3) in caso di guasti o di anomalie rilevanti nel funzionamento del macchinario, degli apparecchi di sicurezza o di qualsiasi altra parte dell'impianto, arrestare l'impianto medesimo e darne immediata comunicazione al Responsabile dell'esercizio per le eventuali disposizioni;
- 4) in caso di urgenza, ove sia necessario e non sia possibile attendere le disposizioni del Responsabile dell'esercizio, provvedere direttamente di conseguenza;
- 5) collaborare con il Responsabile dell'esercizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni da questi impartite;
- 6) non può mettere in ogni caso in servizio l'impianto con il circuito di sicurezza escluso, nonchè nel caso di inefficienza del sistema TV a circuito chiuso.
- 7) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo Cap V, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare o tale da costituire pericolo;

- 8) impedire agli estranei all'impianto l'accesso al locale di controllo ed agli altri locali non destinati al pubblico;
- 9) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico;
- 10) provvedere, qualora la scala mobile si fermi per l'intervento dei pulsanti di arresto d'emergenza ("ALT") a rimettere in servizio la scala mobile secondo le modalità prescritte;
- 11) verificare l'efficienza dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui ne cura la custodia ed i rifornimenti;
- 12) eseguire le prescritte verifiche e prove giornaliere da effettuarsi all'inizio di ogni turno e prima dell'apertura dell'esercizio al pubblico.

Art.7

Operazioni che possono essere fatte dal personale addetto alle scale mobili

- a) Avviamento della scala mobile:
 - funzionamento per servizio continuo;
 - funzionamento per servizio automatico;
- b) Arresto della scala mobile;
- c) Selezione del senso di marcia:
 - salita;
 - discesa;
- d) Riavviamento della scala mobile solo quando:
 - l'arresto della scala è dovuto all'azionamento del pulsante di STOP situato all'estremità della scala mobile;
 - l'arresto della scala è normale, cioè ogni qual volta la scala mobile deve fermarsi durante il servizio automatico.

Art. 8

Operazioni che non possono essere fatte dal personale addetto alle scale mobili

- a) Riavviamento della scala dopo un arresto determinato dall'intervento di una delle sicurezze predisposte per garantire il blocco della stessa in caso di pericolo; richiedere, in questo caso, l'intervento del personale abilitato alla manutenzione dell'impianto.

N.B. Solo nei casi di arresto previsti dall'art. precedente, l'impianto potrà essere rimesso in funzione dal personale addetto alle scale mobili come descritto nello stesso.

Art. 9

Operazioni che possono essere fatte dagli utenti

- a) Avviamento della scala mobile tramite comando pedana;
- b) Azionamento del pulsante di STOP situato all'estremità della scala mobile.

Art.10

Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

Gli agenti in servizio:

- 1) sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo, secondo le modalità previste al punto 5 del Capo V del presente regolamento;
- 2) debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori e sugli avvisi posti nelle stazioni, nonché sulle istruzioni eventualmente ricevute anche verbalmente dal Responsabile dell'Esercizio.
- 3) qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni deve essere consegnato al Responsabile dell'Esercizio, che provvederà di conseguenza.

Art. 11

Prevenzione infortuni

Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l'Esercente, il Responsabile dell'esercizio ed il rimanente personale addetto hanno l'obbligo di osservare le disposizioni comunicate dalle vigenti Norme generali per la prevenzione infortuni .

L'esercente deve tenere un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.

Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Capo III

TRASPORTO

Art. 12

Orario

1) Il servizio di trasporto osserverà i seguenti orari:

dal 1° ottobre al 30 aprile di ciascun anno:

giorni feriali: dalle ore 7,00 alle ore 22,00

giorni festivi: dalle ore 7,00 alle ore 22,00

Dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno:

giorni feriali: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

giorni festivi: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

nei giorni 25 dicembre, 1° gennaio e Pasqua, il servizio pomeridiano verrà sospeso in conformità a quanto avviene per quello del trasporto pubblico urbano su gomma.

2) per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati, su autorizzazione dell'Assessore ai Trasporti e del Sindaco, per periodi più lunghi si provvederà mediante atto deliberativo della Giunta Comunale, ad immediata eseguibilità;

3) l'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento ed in conformità all'orario di servizio approvato. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori devono essere esposti al pubblico nelle stazioni;

4) il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente eseguito dal Responsabile dell'esercizio e dagli agenti addetti, al fine di avere in ogni momento piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizioni di sicurezza.

Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.

5) Nei luoghi di accesso agli impianti devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti divieti per gli utenti, con l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai titoli II e VII D.P.R. 11.7.1980 n.753. I cartelli devono corrispondere ai tipi unificati ove previsti;

6) nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto che non sia stata preventivamente autorizzata, a seguito del nulla osta rilasciato dal competente ufficio U.S.T.I.F. le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio U.S.T.I.F.;

7) il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto o non sia operante il circuito di sicurezza;

a) qualora il competente ufficio U.S.T.I.F. accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del comma 5 art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

9) dopo periodi di inattività o comunque prima della riapertura dell'esercizio, deve effettuarsi un'accurata revisione dell'impianto stesso per accertare la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

Art.13 **Tariffe**

Il trasporto dei viaggiatori è subordinato all'acquisto del biglietto di viaggio o dell'abbonamento secondo le seguenti modalità tariffarie differenziate:

- Biglietto di corsa semplice
per sola discesa o salitaL. 500

- Prezzo di 1° acquisto di tessera magnetica ricaricabileL. 12.000
 - Abbonamento per corse multiple (senza limitazioni di tempo) :
 - per 40 corse L. 14.000
 - per 60 corse L. 21.000
 - Biglietto orario unico di corsa semplice, con validità di 90 minuti dalla 1^ oblitterazione, per autobus e scala mobileL. 1.200
 - Abbonamento per corse multiple riservato agli studenti fino ai corsi universitari (senza limitazioni di tempo):
 - per 40 corse L. 12.000
 - per 60 corse L. 18.000
 - Abbonamento mensile circolare libero e valido su tutta la rete del trasporto urbano con autobus e scale mobili L. 55.000
 - Abbonamento mensile circolare per studenti valido su tutta la rete del trasporto urbano con autobus e scale mobili L. 30.000
 - Abbonamento mensile per invalidi dal 66,66% al 100%:
- con reddito fino a 12 milioni
- per 30 corse L. 3.000
 - per 60 corse L. 6.000
- con reddito da 12 a 25 milioni
- per 30 corseL. 4.500
 - per 60 corseL. 9.000
- con reddito superiore a 25 milioni
- per 30 corseL. 6.000
 - per 60 corse L. 12.000
- Ammenda amministrativa a carico di viaggiatore sprovvisto di biglietto da comminare in aggiunta al pagamento del titolo di viaggioL. 100.000

Le suddette tariffe subiranno variazioni ed aggiornamenti, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Capo IV GOVERNO DELL'IMPIANTO

***Art.14* Manutenzione dell'impianto**

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori secondo le istruzioni di cui agli art.4.2. e 4.3. del D.M. 2.1.85 n.23.

Gli addetti alla manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione da conseguirsi secondo le disposizioni di legge.

Nel caso in cui la manutenzione venga eseguita da Imprese appaltatrici esterne, queste devono parimenti impiegare personale debitamente abilitato.

***Art. 15* Modalità di esercizio**

1) Individuazione della scala mobile

Ogni scala è contraddistinta da un'apposita targa alfa - numerica installata in prossimità della zona d'imbarco.

2) Avviamento inizio servizio

L'avviamento della scala mobile è effettuato localmente.

3) Segnalazione di funzionamento e senso di marcia

Per le scale mobili con avviamento automatico è segnalato all'utente se la scala mobile è in funzione ed il suo senso di marcia.

4) Fuori servizio

La messa fuori servizio della scala mobile deve avvenire previa evacuazione degli utenti presenti sulla stessa. Quando la scala mobile viene posta fuori servizio tale condizione deve essere portata a conoscenza dei viaggiatori con apposito cartello. La rimessa in moto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni appresso indicate, distinguendo il caso di fermo per l'intervento dei pulsanti di arresto a disposizione degli utenti ("ALT") o mancata tensione, da quello di fermo per l'intervento dei dispositivi di

sicurezza. Nel primo caso il personale di manovra deve rimettere in servizio la scala utilizzando i comandi locali, nel secondo la rimessa in servizio verrà effettuata dal personale addetto alla manutenzione a seguito di chiamata del Responsabile dell'Esercizio.

5) Inversione del senso di marcia

Prima dell'inversione del senso di marcia occorre fermare la scala ed accertarsi che non siano presenti utenti sulla stessa.

6) Manovra a mano

La manovra a mano deve essere effettuata a cura del personale addetto alla manutenzione dopo aver tolto l'alimentazione elettrica. Nel vano o nel locale del macchinario devono essere esposte le istruzioni da seguire per l'effettuazione della manovra e le indicazioni del senso di marcia.

7) Illuminazione zona scale mobili

Quando il livello di illuminazione delle zone di accesso sia minore a quello delle zone circostanti, la scala mobile deve essere messa fuori servizio.

8) Sbarramento accesso

a) Sbarramento per avaria.

Nel caso in cui la messa fuori servizio della scala mobile sia dovuto ad avaria, tale da costituire pericolo per la salita o discesa a piedi degli utenti, gli accessi devono essere impediti per mezzo di apposite catene.

b) Sbarramento per manutenzione.

Gli accessi devono essere impediti con:

- 1) idonei cavalletti per la manutenzione ordinaria;
- 2) cesate per la manutenzione straordinaria.

Art.16

Verifiche e prove periodiche

Le scale mobili devono essere sottoposte a:

- A) controlli e prove trimestrali;**
- B) controlli e prove annuali;**
- C) revisione speciale ogni cinque anni;**
- D) revisioni generale ogni dieci anni.**

A) Controlli e prove trimestrali

Sono effettuate a cura del personale di manutenzione l'esistenza e lo stato di conservazione di:

- cartelli indicatori e di divieto per gli utenti;
- targa alfa - numerica di indentificazione;
- catene per lo sbarramento degli accessi;
- registro "verifiche e prove";
- libro giornale;
- "istruzioni manovra a mano" e le "indicazioni del senso di marcia della scala".

1) controlli visivi, dimensionali e funzionali

Controlli visivi:

- argano;
- catene di trasmissione;
- catene trazione gradini;
- pettini;
- condizione di illuminazione delle zone di imbarco e sbarco;

Controlli dimensionali:

- valori di "Q";
- valori di "R";

Controlli funzionali:

- manovra a mano;

2) Prova del freno di servizio

Si deve controllare lo stato di efficienza del freno di servizio e gli spazi di frenatura a vuoto.

3) Prova di arresto scala con l'intervento del freno di servizio

Deve essere effettuata la prova della pulsantiera per la manutenzione (con la pulsantiera inserita devono essere inibiti i comandi di servizio per l'avviamento)

La prova di arresto della scala mobile deve avvenire:

- a) aprendo l'interruttore generale di alimentazione;
- b) disalimentando il circuito di manovra;
- c) azionando i pulsanti di arresto a disposizione degli utenti;
- d) azionando il dispositivo di arresto in caso di impigliamento. La prova va eseguita collegando un dinamometro tra la pedana mobile ed un punto fisso. Il fermo della scala deve avvenire per uno sforzo applicato non superiore a 75 Kg.;
- e) azionando il dispositivo di protezione delle dita - ingresso corrimano delle balaustre;

- f) azionando il dispositivo di arresto in caso di “R” maggiore di 8 mm;
- g) azionando il dispositivo di controllo allentamento o rottura corrimano. La prova va eseguita simulando la condizione su entrambi i corrimani;
- h) azionando il dispositivo di controllo allungamento o rottura catena gradini. La prova va eseguita simulando la condizione;
- i) aprendo la botola di chiusura dei vani;
- l) con un ritardo di circa 10” dopo lo sbarco dell’ultimo utente per le scale mobili ad avviamento automatico.

4) Prove di arresto scala con l’intervento del freno di emergenza

Le prove devono essere eseguite simulando le seguenti condizioni:

- a) rottura catena di trasmissione;
- b) inversione accidentale del moto;
- c) Eccesso di velocità.

5) Impianto elettrico

Prova di isolamento:

- a) circuito di potenza (380 V);
- b) circuiti di manovra e di segnalazione.

La prova deve essere eseguita con Megaohmetro in c.c. con tensione a 1000 V.

I valori di resistenza d’isolamento in Ω devono essere non minori di 2000 volte la tensione nominale del circuito in volt con un minimo di 250.000.

6) Prova a terra impianto elettrico a traliccio

Controllo della continuità del circuito di messa a terra delle apparecchiature elettriche e del traliccio rispetto al “nodo principale di terra” , collegato quest’ultimo, alla rete di terra.

La resistenza della rete di terra non deve superare i 20.

B) Controlli e prove annuali

Devono essere effettuati gli stessi controlli e prove indicate nel paragrafo precedente 16 A) alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità di vigilanza (Ministero dei Trasporti e Regione Basilicata).

C) Revisioni speciali

Ogni cinque anni in ottemperanza all’art.4 del D.M. 2.01.1985, devono essere effettuati i seguenti interventi:

- a) controllo dell’espletamento delle “verifiche e prove annuali” ai sensi del D.M. 18.09.75;

- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;
- f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

D) Revisioni generali

Ogni dieci anni in luogo della revisione speciale di cui al punto C), in ottemperanza dell'art.5 del D.M. 02.01.85, il Responsabile di Esercizio, o un suo incaricato, deve effettuare i seguenti interventi:

- a) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- b) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuto necessario.

E) I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" depositato presso l'impianto. Copie dei verbali delle verifiche e prove devono essere inviate entro tre giorni al competente Ufficio periferico della MCTC, che conserverà stabilmente detta copia dell'esemplare del "Registro delle verifiche e prove" depositato presso l'Ufficio medesimo, ed al Servizio Regionale Trasporti.

E) la prosecuzione al pubblico esercizio dell'impianto, dopo le scadenze di cui ai precedenti punti, deve comunque intendersi subordinata all'esito favorevole di apposite

verifiche e prove funzionali da effettuare secondo quanto stabilito dall'Art.5 D.P.R. 11.7.1980 N.753.

Capo V

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art. 17

Disposizioni da osservare per l'utilizzazione delle scale mobili

- 1) I viaggiatori, se possibile, sono tenuti a disporsi lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendessero superarli;
- 2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;
- 3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del servizio, nonché ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che vengano impartite.
- 4) Ai viaggiatori è vietato:
 - portare bambini se non in braccio o tenuti per mano;
 - usare le scale mobili con i piedi scalzi;
 - posare sui gradini ombrelli, carrozzine, cartelli, cani, pacchi;
 - sedersi sui gradini;
 - urtare i piedi contro gli zoccoli delle balaustre e contro il frontale dei gradini;
 - fumare all'interno di tutto il percorso delle scale mobili;
 - gettare carte o rifiuti negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili;
 - usare i pulsanti di arresto d'emergenza ("ALT") se non nei casi di effettiva necessità;
 - trasportare animali vivi, di qualsiasi specie, se non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;
 - depositare negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminanti, o comunque pericolose anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;
 - manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione, gli impianti e le pareti dei percorsi;
 - imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le pareti dei percorsi;
 - mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio.

5) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio delle scale mobili, devono essere inviati al Sindaco del Comune di Potenza con l'indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito;

6) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo V, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli;

7) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'esercente nelle stazioni e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n.753. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Art. 18

Incidenti

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio delle scale mobili il Responsabile dell'Esercizio deve dare immediata comunicazione all'esercente, al competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F. ed agli organi regionali.

Entro cinque giorni il Responsabile dell'Esercizio deve provvedere a far pervenire al competente ufficio U.S.T.F. ed agli organi regionali un primo rapporto sull'accaduto.

Il Responsabile dell'esercizio adotta quindi le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta richiesta, comunicandone in tempo utile la data al competente ufficio U.S.T.I.F., per l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante.

Il Responsabile dell'impianto espleta la prescritta inchiesta, redigendone apposita relazione ed indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.



COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO

Ascensori AU01- UA02 da P.zza XVIII Agosto a via del Popolo (794,00-815,00)

Esercente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ente concedente: REGIONE BASILICATA

CAPO I GENERALITA'

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

L'Esercizio dell'impianto dovrà svolgersi con l'osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per gli ascensori, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Il regolamento d'esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale, le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull'esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza: all'Ufficio Speciale per i trasporti ad Impianti Fissi della Campania (U.S.T.I.F.)
- per quanto riguarda la regolarità : alla regione Basilicata.

I funzionari di vigilanza dei predetti organi hanno libera circolazione sull'impianto per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza.

Art.2 **Esercente**

L'esercente ha il compito di:

- 1) essere provvisto di mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per seguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative apparecchiature;
- 2) provvedere alla nomina del responsabile dell'esercizio, ai sensi di quanto disposto dall'art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753;
- 3) quando il personale dell'esercizio sia sprovvisto dello specifico titolo di studio professionale, di cui al comma 4.2.6. delle norme tecniche, designare un assistente tecnico in possesso del titolo di studio di perito industriale ovvero di un altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore;
- 4) attribuire al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compresi, in particolare, quello di dare proprio benessere all'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
- 5) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 6) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 7) provvedere alle permanenti coperture per i viaggiatori e per il personale;
- 8) provvedere su indicazioni dell'assistente tecnico, se previsto, o del responsabile dell'esercizio, alla provvista del materiale di consumo, di scorta e di ricambio, tali materiali devono essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto;
- 9) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dall'assistente tecnico, se previsto, o dal responsabile dell'esercizio;

10) fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO E DEL PERSONALE

Art.3

Generalità

Al governo degli ascensori deve essere preposto un "Responsabile dell'Esercizio".

Ove il Responsabile dell'Esercizio non sia in possesso di diploma di perito industriale elettrotecnico o meccanico ovvero di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente, l'esercente deve designare un assistente tecnico, provvisto almeno del titolo di studio di perito industriale o di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti e fune, per l'espletamento delle incombenze professionali previste nelle specifiche disposizioni e nel presente regolamento.

Il Responsabile dell'Esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza dell'Impianto, salvo nel caso di ascensori e non appartenenti a sistemi, per le quali, su apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.), in relazione al numero degli impianti, alla loro reciproca ubicazione, alla loro importanza ed agli esistenti mezzi di interconnessione.

In caso di temporanea assenza o d'impedimento, il responsabile d'esercizio è tenuto, ai sensi dell'art.91 ultimo comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, ad affidare, con propria nomina, le funzioni di responsabile d'Esercizio ad un suo sostituto, previo benestare dell'azienda esercente, precisando eventualmente, per iscritto i particolari adempimenti che devono essere espletati, dallo stesso sostituto e che concernono di norma l'attività corrente dell'impianto.

Il Responsabile dell'Esercizio risponde della scelta del suo sostituto anche per gli effettui dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le indennità per prestazioni di lavoro eccedenti i normali turni giornalieri previsti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli Enti Locali.

Art. 4
Requisiti del personale

A) Responsabile dell'Esercizio

Ai fini della sicurezza, il Responsabile dell'Esercizio, per poter espletare le relative funzioni deve essere in possesso del certificato di idoneità tecnico-professionale per impianti di categoria C, rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi competente per territorio, a seguito del superamento delle prove di esame di cui all'allegato I del D.M. 5.6.1985 n.1533.

L'Ammissione alle prove di esame comporta il preventivo accertamento del possesso del diploma di perito industriale elettrotecnico o meccanico della relativa abilitazione all'esercizio della professione, nonché di esperienza specifica nel settore degli impianti di trasporto a fune, oltre ai requisiti morali e fisici di cui al punto 2) e 3) dell'art.7 del citato D.M.

B) Sostituto del Responsabile dell'Esercizio

Secondo il disposto dell'art.7 del D.M. 5.6.1985 n.1533, il sostituto del responsabile dell'Esercizio deve possedere pari titolo professionale e viene nominato da quest'ultimo, salvo benestare dell'Amm.ne Comunale esercente l'impianto.

Dell'idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni e agli adempimenti ad esso affidati è responsabile il titolare che ha proceduto alla sua nomina, ai sensi dell'art.91, ultimo comma, del D.P.R. n.753/80.

C) Personale di manovra.

L'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate accertate dal Responsabile dell'esercizio dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Gli addetti alla manovra debbono possedere i requisiti fisici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria "D", il cui accertamento è demandato alla speciale Commissione provinciale. Tali dipendenti dovranno sottoporsi alla visita di controllo per accertamento del possesso dei requisiti fisici

ogni 5 anni. Le funzioni affidate ed i particolari adempimenti previsti dall'ordinaria gestione degli impianti.

Il Responsabile dell'Esercizio provvede a dare tempestiva comunicazione scritta della nomina effettuata al competente ufficio (U.S.T.I.F.), nonchè ai competenti organi regionali, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta l'incarico.

I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date d'inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero, e dei periodi di attività.

La perdita dei requisiti, di cui al 2° comma del punto C del presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità fisica dell'agente col suo trasferimento ad altro servizio.

Durante l'esercizio degli ascensori devono essere sempre contemporaneamente presenti tre o più agenti addetti alla manovra, in funzione delle particolari esigenze dovute a condizioni di traffico straordinario, di cui uno svolgerà il servizio alla consolle di manovra e gli altrui presenzieranno la stazione superiore e quella inferiore per poter intervenire ad attuare gli interventi di soccorso. In relazione alle caratteristiche dell'impianto il competente ufficio (U.S.T.I.F.) può disporre la presenza di altri agenti.

Quando il personale presente sull'impianto non corrisponda all'organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita tabella presso l'impianto, firmata dal responsabile dell'esercizio e dall'esercente, i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato con ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle autorità di vigilanza di cui capo I, art.1, alle quali dovranno pur essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dai soggetti competenti.

Art.5
Compiti del Responsabile dell'Esercizio

Il Responsabile dell'esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare, il responsabile dell'esercizio:

- 1) durante il servizio degli ascensori, deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
- 2) deve presentare al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. ed agli organi regionali, proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.753, e specificando le diverse qualifiche e mansioni;
- 3) deve accertare l'idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 4) nel caso gli venga segnalata l'assenza del numero minimo di agenti presenti nel turno di servizio, previsto dall'art.4 del presente regolamento, provvederà a sospendere il servizio e ad adottare possibili provvedimenti contingibili che possano consentire la ripresa dell'esercizio. E' in sua facoltà dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato e seguendone via via il grado di addestramento.
- 5) stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro.
- 6) è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, nonché l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;

- 7) trasmette all' esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltà di esonerare dal servizio, mediante ordine scritto, da trasmettere all' esercente, il personale che giudichi non più idoneo all' espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo ad altre mansioni nell' ambito dell' impianto, ai sensi di quanto stabilito dall' art.91, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980 n.753;
- 8) adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto o di arresto forzato dell' impianto; dispone per la effettuazione delle operazioni di riparazione mediante l' intervento della squadra esterna di personale di manutenzione appositamente convenzionata. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell' esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:
- particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l' impianto.
 - speciali esigenze di traffico straordinario;
- 9) ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone che a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità del servizio (art.31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753);
- 10) deve provvedere a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere da parte del personale di manovra;
- 11) provvede ad effettuare, congiuntamente al responsabile della manutenzione ed al suo personale, le verifiche e prove semestrali o straordinarie, informandone in tempo utile il competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 12) provvede semestralmente alla verifica dello stato delle funi mediante esami a vista. Tali verifiche devono essere effettuate con la periodicità prescritta dalle norme tecniche, oppure in qualsiasi momento, ove sorga qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza delle funi;
- 13) provvedere all' effettuazione, mediante esami non distruttivi, di verifiche periodiche secondo prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non

esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;

- 14) effettua in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, o del responsabile della manutenzione, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;
- 15) provvedere e sovrintendere alle operazioni di manutenzione particolare o periodica;
- 16) in caso di incidente provvede ad espletare la prevista inchiesta ed a redigere un rapporto sull'accaduto inviandolo, entro cinque giorni, al competente ufficio U.S.T.I.F. nonché ai competenti organi regionali, unitamente all'indicazione dei provvedimenti adottati od alle prove proposte di quelli che si intendono attivare;
- 17) effettua o fa effettuare con ogni diligenza, le annotazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;
- 18) provvede a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, raccolte nel presente regolarmente di esercizio, tenendo conto delle esigenze dell'impianto, delle condizioni fissate dal progettista, dalle modalità di esercizio prescritte dalla commissione che ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e prove funzionali, dal competente ufficio periferico della U.S.T.I.F. nonché dai competenti organi regionali. Presenta le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;
- 19) fissa le modalità per la manutenzione delle funi, delle cabine, delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;
- 20) è tenuto a riferire al competente ufficio U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e riguardanti l'impianto, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;
- 21) in occasione delle verifiche semestrali o prove annuali o straordinarie, deve sovrintendere alle verifiche e prove stesse assicurandosi dell'avvenuta comunicazione preventiva al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali, trasmettendo copia del verbale e delle conclusioni ai predetti uffici;

22) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza o complessità;

Art.6

Mansioni ed obblighi del personale addetto agli ascensori

Durante il proprio turno di servizio ciascun agente deve:

- 1) prima dell'apertura degli impianti, accertarsi che sia presente il numero minimo di operatori previsto dall'art.4 del presente regolamento. In caso di insufficienza sospendere l'apertura al pubblico degli impianti e ne darà informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio per i provvedimenti di competenza;
- 2) in tutti i casi in cui intervenga una riduzione di personale presente al disotto delle 2 unità, provvedere all'immediata sospensione del servizio dandone tempestiva informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio;
- 3) prima dell'apertura degli impianti ed all'inizio di ogni turno , effettuare le prove di corse a vuoto degli impianti e verificare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e delle luci di emergenza, effettuandone registrazione sul giornale dell'impianto;
- 4) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non si potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal responsabile dell'Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- 5) sorvegliare la stazione a lui affidata, attuare gli interventi di soccorso, alternarsi con gli altri agenti alla manovra della consolle di comando;
- 6) provvedere ad arrestare l'impianto, in caso di guasti o di anomalie di funzionamento, o in qualsiasi altro caso di necessità;
- 7) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo capo VII, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale da costituire pericolo;
- 8) impedire agli estranei all'impianto l'accesso al locale macchine ed agli altri locali non destinati al pubblico;

- 9) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico;
- 10) intervenire a ridurre il numero degli occupanti in caso- di sovraccarico delle cabine;
- 11) procedere alle operazioni di recupero degli occupanti delle cabine che, per avarie meccaniche o elettriche, si dovessero arrestare lungo il vano- corsa; operando secondo le istruzioni di cui al successivo art.10;
- 12) verificare l'efficienza dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui ne cura la custodia ed i rifornimenti;
- 13) curare l'ordine, l'efficienza e la dignità degli impianti, segnalando carenze di pulizia o necessità di manutenzione al Responsabile dell'Esercizio;

Art. 7

Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

- 1) sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori , evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo, secondo le modalità previste al punto 6 del capo VII del presente regolamento;
- 2) debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori e sugli avvisi posti nelle stazioni, nonché sulle disposizioni eventualmente ricevute, anche verbalmente, dal Responsabile dell'Esercizio. In caso di trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori devono richiedere l'intervento degli agenti dell'ordine in servizio presso l'impianto o nelle prossimità. Qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono ad arrestare l'impianto;
- 3) debbono curare la consegna di qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni o nelle cabine al responsabile dell'esercizio, che provvederà ai successivi adempimenti per la restituzione al legittimo proprietario;
- 4) debbono rispettare scrupolosamente l'obbligo di indossare la divisa e, ove questa sia stata assegnata, avere un abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia, disposto dall' esercente.

CAPO III **TRASPORTO**

Art.8 **Orario**

1) Il servizio di trasporto osserverà i seguenti orari:

dal 1° Ottobre al 30 Aprile di ciascun anno:

giorni feriali: dalle ore 7,00 alle ore 22,00

giorni festivi: dalle ore 7,00 alle ore 22,00

dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno:

giorni feriali: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

giorni festivi: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

nei giorni 25 dicembre, 1 gennaio e Pasqua, il servizio pomeridiano verrà sospeso in conformità a quanto avviene per quello di trasporto pubblico urbano su gomma.

2) per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati, su autorizzazione dell'Assessore ai trasporti e del Sindaco, potranno essere modificati e per periodi più lunghi si provvederà, mediante atto deliberativo, della Giunta Comunale, assunto con i poteri del Consiglio e ad immediata eseguibilità;

3) l'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento ed in conformità all'orario approvato. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni;

4) Il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal responsabile dell'esercizio e dagli addetti ciascuno secondo le specifiche competenze, al fine di avere ogni momento piena garanzia, che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.

5) nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto che non sia stata preventivamente autorizzata, a seguito del nulla osta rilasciato ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio U.S.T.I.F.;

6) il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto;

7) qualora il competente ufficio U.S.T.I.F. accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio; il Responsabile dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del comma 45 art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Art.9

Modalità di esercizio

L'esercizio dei 4 impianti di ascensori viene assicurato da almeno 3 operai per ciascun turno di servizio.

Il sistema di manovra del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di n.4 telecamere, 2 per ogni stazione, che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso e di uscita dei viaggiatori da ciascuna coppia di cabine.

Ciascuna stazione è ulteriormente presenziata da un operatore, con compiti di sorveglianza ed eventuale intervento in caso di necessità.

L'azionamento degli ascensori è affidato ad un terzo operatore che opera all'interno di una cabina di manovra in cui si sono installati i 4 monitor collegati alle telecamere.

La cabina di manovra è collocata in posizione sopraelevata rispetto alle porte degli ascensori ed in corrispondenza dell'atrio della stazione superiore.

Il quadro di manovra della cabina di comando è provvisto di una pulsantiera comprendente le quattro coppie di pulsanti per la salita e la discesa di ciascuna cabina.

L'addetto alla manovra, verificato attraverso il monitor la regolarità delle condizioni, mediante l'azionamento del corrispondente pulsante provvede ad avviare il movimento in salita ed in discesa di ciascuna cabina.

In presenza di sovraccarico in cabina si attiva un segnale di allarme sul quadro di manovra, distinto per ciascuna cabina, che consente all'operatore di intervenire invitando, attraverso l'autoparlante, i viaggiatori a ridurre il numero degli occupanti in cabina.

In tale circostanza collaborerà a ristabilire la condizione di normale esercizio anche l'operatore presente nella stazione.

Nel caso si verifichi l'arresto di una cabina lungo il vano di corsa per avaria dell'impianto, si attiva immediatamente un segnale luminoso ed acustico sul quadro di manovra, che informa l'operatore dell'emergenza in atto.

L'operatore alla consolle di comando provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con l'operatore di stazione perchè intervenga ad attuare le operazioni di soccorso.

Gli occupanti delle cabine degli ascensori in caso di guasto lungo la corsa possono azionare il pulsante di allarme e mettersi in collegamento citofonico con il personale nella sala macchina ed in quella di manovra.

In cabina non è presente alcun pulsante di "ALT" a disposizione dei viaggiatori.

L'operatore addetto alla manovra può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale alle stazioni e nella sala macchine.

Il personale in servizio si alternerà con rotazione oraria alla consolle di manovra, in modo che ad un turno di 1 ora al quadro dei comandi ne seguirà uno di 2 ore di vigilanza alle stazioni.

Art.10

Interventi di soccorso

In caso di arresto della cabina lungo la corsa, in conseguenza di avaria dell'impianto, gli occupanti provvederanno alla segnalazione dell'emergenza al

personale in servizio., premendo l'apposito segnale di "allarme" posto sulla pulsantiera in cabina.

Se l'arresto è dovuto ad interruzione dell'energia elettrica della rete di alimentazione esterna dei motori e delle apparecchiature interviene istantaneamente ed automaticamente il dispositivo "Emergenza - Matic", che provvede a riportare la cabina al piano, energeticamente più favorevole ed alla successiva apertura delle porte.

Contemporaneamente alla interruzione dell'energia di rete si attiva il circuito elettrico interno di alimentazione delle luci di emergenza della cabina, delle stazioni, del locale macchina e del vano di corsa.

Se l'arresto della cabina è dovuto ad avaria elettromeccanica dell'impianto, il personale addetto all'esercizio provvederà al recupero dei viaggiatori utilizzando la seconda cabina.

Tale operazione di soccorso viene eseguita da uno dei due manovratori addetti alle stazioni di estremità impiegando l'altra cabina, utile, a velocità ridotta di soccorso e dopo aver attivato il dispositivo a cellula fotoelettrica per l'arresto automatico lungo il vano in corrispondenza della cabina occupata.

Dopo lo sbloccaggio delle serrature delle porte di emergenza delle cabine, l'operatore procederà al trasbordo dei viaggiatori sulla cabina efficiente ed al loro trasporto alla stazione di arrivo.

Quando sussistono circostanze od altre cause che non consentano l'attuazione del suddetto sistema operativo di salvataggio dei viaggiatori, il personale procederà al recupero della cabina avariata, con impianto preventivamente disalimentato, ricorrendo mediante intervento di sbloccaggio controllato del sistema di frenatura dell'albero dell'argano.

Dopo il recupero l'impianto avariato deve rimanere fuori servizio fino ad avvenuto intervento di riparazione.

Durante l'esecuzione delle operazioni di soccorso il personale addetto all'esercizio dovrà osservare le precauzioni e le cautele di seguito precisate:

A) salvataggio con la cabina di soccorso.

Dopo aver interrotta l'alimentazione elettrica all'impianto della cabina in avaria, mediante l'azionamento dell'interruttore elettrico posto in prossimità della relativa porta di piano alla stazione superiore, l'operatore inizia l'operazione di recupero avviando l'altra cabina dello stesso vano, attraverso l'inserimento della chiave per la velocità ridotta di emergenza nell'apposito alloggiamento esistente all'interno della cabina.

Il sistema di cellule fotoelettriche, presenti all'esterno del corpo dei veicoli, assicura l'arresto della cabina di soccorso in corrispondenza di quella ferma lungo il vano di corsa.

L'operatore procede quindi all'apertura delle serrature a chiavi delle porte di emergenza delle due cabine che si fronteggiano, ed al trasbordo dei viaggiatori dalla cabina bloccata a quella di soccorso.

L'apertura delle porte di emergenza determina l'interruzione del circuito elettrico di sicurezza, che si riattiva solo dopo la chiusura delle stesse.

Successivamente al trasferimento dei passeggeri alla stazione superiore di arrivo, verrà ristabilita la manovra normale dell'impianto impiegato per il soccorso, mentre la cabina ferma lungo il vano dovrà essere recuperata dal personale tecnico della manutenzione, prontamente avvertito telefonicamente dall'operatore presente nella sala di manovra.

B) Salvataggio con recupero manuale al piano della cabina avariata

- Impiegando il collegamento citofonico presente nella sala macchina, tranquillizzare i viaggiatori bloccati nella cabina guasta assicurando di aver raccolto il segnale di allarme ed informandoli che si sono attivate le operazioni per l'immediato intervento di recupero della cabina;

- Intervenire sull'interruttore elettrico generale dell'impianto di ascensore su cui si deve operare, interrompendone l'alimentazione elettrica;

- Usando l'apposita leva procedere a successivi sbloccaggi dei ceppi del sistema di frenatura dell'albero dell'organo di trazione, intervallati da repentini bloccaggi per impedire che la cabina acquisti eccessiva velocità;

- Durante tale operazione tenere costantemente sotto controllo lo scorrimento delle funi traenti della cabina per individuare il segnale di preavviso di arresto riportato sulle stesse e, bloccare definitivamente la puleggia quando il segnale sulle funi indica che la cabina è livellata col piano di arrivo.

- Ad operazione ultimata, si dovrà procedere all'apertura della porta di piano e di quella di cabina.

CAPO IV

MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art.11

Manutenzione dell'impianto

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e prescrizioni fissate dai costruttori.

Art.12

Verifiche e prove periodiche

1) L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove onde accertare lo stato delle funi, degli organi, degli apparecchi, dei dispositivi ecc. che interessano il funzionamento e la sicurezza.

2) In particolare le verifiche e prove sono distinte in:

A) Verifiche e prove giornaliere

Ogni giorno, prima dell'inizio dell'esercizio, deve procedersi ad una prova generale dell'impianto, ed in particolare devono essere attentamente verificati:

- segnali di allarme delle cabine;
- i citofoni di collegamento delle cabine con la sala macchina;
- l'efficienza degli impianti di illuminazione ordinari e di emergenza in cabina e nelle

- stazioni;
- il funzionamento del dispositivo “EMERGENZA- MATIC”;
 - devono essere fatte una o più corse di prova.

B) Verifiche e prove trimestrali

Durante il servizio e con la periodicità appresso indicate dovranno essere espletate a cura del Responsabile dell'esercizio coadiuvato dall'addetto alla manutenzione:

1) ad intervalli di tempo non superiori a tre mesi deve effettuarsi l'esame a vista dello stato di conservazione delle funi, ricercando ed individuando le rotture dei fili, rilevando le eventuali variazioni di diametro delle funi stesse ed accertandone la regolare lubrificazione, nonché l'assenza di altri difetti visibili;

2) con la stessa periodicità trimestrale dovrà essere verificata l'efficacia del freno paracadute e del limitatore di velocità.

c) Verifiche semestrali

Ove non siano state apportate modifiche all'impianto il Responsabile dell'esercizio, insieme all'addetto alla manutenzione, dovrà provvedere all'effettuazione, in maniera particolare approfondita, delle verifiche e delle prove di cui alle precedenti lettere **a) b) c)** nonché:

- dell'arresto delle cabine a porte aperte o per apertura delle stesse durante la corsa;
- del bloccaggio delle porte ai piani in assenza di cabina;
- del bloccaggio della cabina per avaria od accidente apertura della porta di emergenza durante la corsa;
- del bloccaggio delle porte per mancato livellamento della cabina sui valori di sicurezza
- dei tempi di corsa delle cabine a vuoto, in salita ed in discesa;
- degli spazi di frenatura;
- dell'arresto a fine corsa;
- del recupero a mano delle cabine arrestate lungo il vano di corsa.

Le date di effettuazione di tali verifiche semestrali devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente ufficio U.S.T.I.F. , ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse di funzionari tecnici del predetto ufficio; per gli impianti rientranti nelle competenze delle regioni devono essere altresì

informati i competenti organi regionali. Nel verbale delle ripetute verifiche e prove, devono essere tra l'altro indicate le motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto, specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione resta subordinata; tale verbale è firmato dal Responsabile dell'Esercizio, il quale può esporvi le proprie osservazioni e controdeduzioni, e dall'addetto alla manutenzione.

D) Verifiche e prove straordinarie

Ove non siano state eseguite opere di modifica dell'impianto, le verifiche e le prove prima della ripresa del servizio di cui al precedente punto c) devono essere effettuate alla presenza di un funzionamento del competente ufficio U.S.T.I.F.

3) Oltre ed indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra l'esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche delle indicazioni avute dai costruttori, tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari in relazione allo stato dell'impianto.

4) I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati nell'apposito "Registro delle Verifiche e Prove" depositato presso l'impianto. Copia del verbale e prove semestrali di cui al precedente punto c) deve essere inviata entro tre giorni al competente ufficio U.S.T.I.F.

5) La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle scadenze fissate nelle norme tecniche non siano state effettuate dalle apposite registrazioni.

6) Resta salva la facoltà del competente ufficio U.S.T.I.F. di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto qualora sulla base del verbale delle verifiche e delle prove semestrali, ovvero delle ispezioni che lo stesso ufficio può disporre al fine di accertare che la conduzione dell'impianto garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari, sorgono dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. Il predetto ufficio ha inoltre facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di verifiche e prove intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento dell'impianto.

7) Su tutti gli impianti deve essere effettuato l'esame magneto - induttivo delle funi traenti all'atto della messa in servizio, dopo il secondo, quarto e sesto anno di esercizio e successivamente ogni anno.

8) Allo scadere del nono anno dell'apertura al pubblico esercizio dell'impianto deve essere eseguita una revisione generale straordinaria a cura del Responsabile dell'esercizio. L'esercente deve presentare poi al competente ufficio U.S.T.I.F., le proposte di modifiche che intende apportare all'impianto al fine di assicurare il regolare funzionamento nel successivo decennio e conseguire l'adeguamento tecnico in relazione ai progressi compiuti dalla tecnica, agli insegnamenti risultanti dall'esercizio decorso, agli adempimenti effettuati, allo stato dell'impianto ed alla rispondenza di questo alle norme.

Le predette proposte devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica di progetto.

9) La prosecuzione al pubblico esercizio dell'impianto, dopo il decimo anno della sua apertura, deve comunque intendersi subordinata all'esito favorevole di apposite verifiche e prove funzionali, da effettuare secondo quanto stabilito all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

CAPO V FUNI

Art.13 **Visita alle funi**

Nelle visite periodiche per l'accertamento delle condizioni delle funi, eseguite secondo le modalità e la periodicità di cui al precedente capo IV, punto 2.b), punto 2.c) e punto 7) deve farsi l'esame esterno per i rilievi dei fili ritti visibili e, quando previsto, l'esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico. Se del caso, la fune sarà sostituita con altra di uguali caratteristiche, già collaudata secondo il D.M. 5/6/86 n.1175.

Art.14 **Durata in servizio delle funi - Ricambio**

Le funi che mostrano degradazione o logoramento evidenti o numero eccessivo di fili rotti, debbono essere sostituite. Nel caso di incertezze sulla necessità di sostituire le funi portanti, queste debbono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune per funi con 6 trefoli ed a 8 diametri della fune con 8 trefoli, i fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% sulla sezione metallica della fune.

Art.15
Registro delle funi

Questo registro, tenuto a cura del responsabile dell'Esercizio, deve contenere tutte le indicazioni utili relative a ciascuna fune ed in particolare le seguenti:

- tipo e formazione, diametro, passo dei fili nel trefolo e del trefolo nella fune, carico addizionale, caratteristiche particolari;
- copia del certificato di collaudo;
- copia dell'autorizzazione per la messa in opera;
- tensione massima di lavoro e grado di sicurezza, rapporti di avvolgimento;
- numero massimo di rotture dei fili esterni che comportano la sostituzione della fune e relativa lunghezza di riferimento;
- sistema di attacco;
- osservazioni particolari, allungamento misurato dalla messa in servizio, accorciamento, ingrassaggi effettuati e tipo di lubrificante adottato, verbali delle visite periodiche.

CAPO VI
INCIDENTI

Art.16

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio degli ascensori il Responsabile dell'Esercizio, deve dare immediata comunicazione all' esercente, al competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F. ed agli organi Regionali. Entro cinque giorni il Responsabile dell'Esercizio deve provvedere a far pervenire al competente ufficio U.S.T.I.F. ed agli organi Regionali un primo rapporto sull'accaduto. Il Responsabile dell'esercizio adotta quindi le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta, comunicandone in tempo utile la data al competente ufficio U.S.T.I.F. per l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante. Il Responsabile d'impianto espleta la prescritta inchiesta, redigendo apposita relazione ed indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art.17

1) I viaggiatori devono disporsi ordinatamente lungo le corsie laterali di attesa, lasciando libera quella centrale, destinata all'uscita delle cabine. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza;

2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi nelle stazioni devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell'impianto;

4) Ai viaggiatori è vietato:

- trasportare bagagli a mano eccedenti le dimensioni 30 x 25 x h50 ed aventi peso superiore ai 10 Kg., ad eccezione di carrozzine per bambini, monopattini, canne da pesca, sci, strumenti musicali, ed altri attrezzi che non risultino scomponibili. Il manovratore degli impianti potrà comunque rifiutarsi di effettuare il trasporto, secondo le esigenze del servizio, dei bagagli voluminosi ovvero di quelli che per loro particolare forma possono costituire potenziale pericolo per gli altri viaggiatori;

- trasportare cani, a meno che non siano di piccola taglia e trasportati in braccio del viaggiatore, previa applicazione di idonea museruola.

(soltanto durante la stagione venatoria è ammesso il trasporto dei cani da caccia di qualsiasi taglia, purchè muniti di museruola ed al seguito di cacciatori provvisto di licenza di caccia valida);

- trasportare animali vivi, di qualsiasi specie diversi da cani che non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;

- depositare negli atri delle stazioni o trasportare, nelle cabine materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminabili, o comunque pericolose, anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;

- introdurre nelle cabine ombrelloni o impermeabili gocciolanti ovvero accedere ad esse con scarpe o indumenti innervati;

- manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione esistenti nelle stazioni od all'interno delle cabine;
- imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le cabine;
- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio;
- fumare all'interno delle cabine e delle stazioni;
- gettare carte o rifiuti negli atri e nelle cabine;

5) I viaggiatori devono:

- mantenere un corretto ordine durante le attese, disponendosi lungo corsie di attesa ed uscire servendosi esclusivamente della corsia centrale;
- rispettare le indicazioni degli agenti di manovra per agevolare le operazioni di carico senza creare dannosi affollamenti e sovraccarichi delle cabine;
- evitare di formare assembramenti in prossimità delle porte degli ascensori, che ostacolano il deflusso dei viaggiatori in arrivo e rallentano l'esercizio;
- liberare gli ombrelli e gli impermeabili dalla pioggia e dalla neve in prossimità degli accessi alla stazione;
- agevolare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap, facilitandone l'accesso e l'uscita degli ascensori;
- in presenza di viaggiatori in carrozzella astenersi dall'affollare la cabina in cui dovrà prendere posto il minorato insieme all'accompagnatore od altro viaggiatore per l'assistenza;
- servirsi degli appositi contenitori per riporre carte e rifiuti.

6) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio degli ascensori devono essere inviati al Sindaco del Comune di Potenza con indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito.

7) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo VII, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli.

8) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in cabina, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori

o rechi danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art.18 del Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art.71 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.



COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL PERCORSO MECCANIZZATO “VIA ARMELLINI – VIA DUE TORRI”

Esercente:

Ente concedente: COMUNE DI POTENZA

CAPO I GENERALITA’

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

Il percorso meccanizzato “via Armellini – via Due Torri” consiste nel collegamento di due stazioni: quella di valle posta in Via Armellini (subito a valle di via Mazzini) e quella di monte in via Due Torri. Il percorso viene assicurato, partendo dall’accesso di Via Armellini, da n.2 coppie di scale mobili affiancate e da n.2 ascensori verticali che consentono agli utenti di raggiungere, dalla zona di sbarco delle scale mobili, la quota finale di Via Due Torri.

L’Esercizio dell’impianto dovrà svolgersi con l’osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per gli ascensori, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Il regolamento d’esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale, le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull’esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza: all’Ufficio Speciale per i trasporti ad Impianti Fissi per la Puglia, la Basilicata e la Calabria (U.S.T.I.F.);
- per quanto riguarda la regolarità : al comune di Potenza.

I funzionari di vigilanza dei predetti organi hanno libera circolazione sull'impianto per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza.

Art.2 **Esercente**

L'esercente ha il compito di:

- 1) essere provvisto di mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per seguire l'ordinaria manutenzione di tutti gli impianti costituenti il percorso meccanizzato e delle relative apparecchiature;
- 2) provvedere alla nomina del responsabile dell'esercizio, ai sensi di quanto disposto dall'art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753;
- 3) attribuire al Responsabile dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compresi, in particolare, quello di dare proprio benessere all'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
- 4) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 5) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 6) provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;
- 7) provvedere su indicazioni del Responsabile dell'Esercizio, alla provvista del materiale di consumo, di scorta e di ricambio, tali materiali devono essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto;
- 8) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dal Responsabile dell'Esercizio;
- 9) fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO E DEL PERSONALE

Art.3

Generalità

Al governo del percorso meccanizzato deve essere preposto un “Responsabile dell'Esercizio”, in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica, abilitato alle funzioni ai sensi del D.M. 5/6/85 n..1533 e che abbia ricevuto il preventivo assenso da parte degli Organi di controllo.

Il Responsabile dell'Esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza, salvo il caso di impianti isolati e non appartenenti a sistemi, così come definiti all'art.15, primo comma, D.M. 5/6/85 n..1533. Può esercitare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio per più impianti, ai sensi del citato art.15, commi 3 e seguenti.

In caso di temporanea assenza o d'impedimento, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto, ai sensi dell'art.91 ultimo comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, ad affidare, con propria nomina, le funzioni di responsabile d'Esercizio ad un suo sostituto, previo benestare dell'azienda esercente, precisando eventualmente, per iscritto i particolari adempimenti che devono essere espletati dallo stesso sostituto e che concernono di norma l'attività corrente dell'impianto.

Il Responsabile dell'Esercizio risponde della scelta del suo sostituto anche per gli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le funzioni richieste.

Art. 4
Requisiti del personale

A) Responsabile dell'Esercizio

Ai fini della sicurezza, il Responsabile dell'Esercizio, per poter espletare le relative funzioni deve essere in possesso del certificato di idoneità tecnico-professionale, in corso di validità, per impianti di categoria C, o superiore, rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi competente per territorio, ai sensi del D.M. 5.6.1985 n.1533.

B) Sostituto del Responsabile dell'Esercizio

Secondo il disposto dell'art.7 del D.M. 5.6.1985 n.1533, il sostituto del responsabile dell'Esercizio deve possedere pari titolo professionale e viene nominato da quest'ultimo, salvo benessere dell'esercente l'impianto.

Dell'idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni e agli adempimenti ad esso affidati è responsabile il titolare che ha proceduto alla sua nomina, ai sensi dell'art.91, ultimo comma, del D.P.R. n.753/80.

Il Responsabile dell'Esercizio provvede a dare tempestiva comunicazione scritta della nomina effettuata al competente ufficio (U.S.T.I.F.), nonché ai competenti organi di controllo, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta l'incarico.

I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date d'inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

C) Personale di manovra.

L'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate è svolto dal Responsabile dell'Esercizio dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Gli addetti alla manovra debbono possedere i requisiti fisici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria "D", il cui accertamento è demandato alla speciale Commissione provinciale. Tali dipendenti dovranno

sottoporsi alla visita di controllo per la verifica del possesso dei requisiti fisici ogni 5 anni.

Le funzioni affidate ed i particolari adempimenti sono previsti dall'ordinaria gestione degli impianti.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero, e dei periodi di attività.

La perdita dei requisiti, di cui al 2° comma del punto C del presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità fisica dell'agente col suo trasferimento ad altro servizio.

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.4 agenti addetti alla manovra e al controllo, dei cui uno svolgerà il servizio alla consolle di controllo, uno presenzierà la zona servita dalle scale mobili, uno la stazione inferiore ed uno quella superiore degli ascensori verticali per poter intervenire ad attuare gli interventi di soccorso. In relazione alle caratteristiche dell'impianto il competente ufficio (U.S.T.I.F.) può disporre la presenza di altri agenti. Per quanto esposto, il personale necessario per l'esercizio dell'impianto (nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro per ciò che concerne la durata dei turni e considerando la necessità di riserve per riposi, ferie e malattie) è pari a n.15 unità lavorative. In ogni caso, previa autorizzazione del Responsabile dell'Esercizio, la quantità minima di personale necessario all'apertura degli impianti non potrà essere inferiore a n.3 agenti (1 alla consolle di controllo, 1 di controllo alle scale mobili ed alla stazione inferiore degli ascensori ed 1 a quella superiore degli ascensori).

Quando il personale presente sull'impianto non corrisponda all'organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita tabella presso l'impianto, firmata dal Responsabile dell'Esercizio e dall'esercente, i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato con ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle autorità di vigilanza di cui capo I, art.1, alle quali dovranno pur essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dai soggetti competenti.

Art.5

Compiti del Responsabile dell'Esercizio

Il Responsabile dell'Esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare, il responsabile dell'esercizio:

- 1) durante il servizio, deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
- 2) deve presentare al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.753, e specificando le diverse qualifiche e mansioni;
- 3) deve accertare l'idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 4) nel caso gli venga segnalata l'assenza del numero minimo di agenti presenti nel turno di servizio, previsto dall'art.4 del presente regolamento, provvederà a sospendere il servizio e ad adottare possibili provvedimenti contingibili che possano consentire la ripresa dell'esercizio. E' in sua facoltà dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato e seguendone via via il grado di addestramento;
- 5) stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro.

- 6) è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, nonché l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;
- 7) trasmette all'esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltà di esonerare dal servizio, mediante ordine scritto, da trasmettere all'esercente, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo ad altre mansioni nell'ambito dell'impianto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.91, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980 n.753;
- 8) adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto o di arresto forzato degli impianti; dispone per la effettuazione delle operazioni di riparazione mediante l'intervento della squadra esterna di personale di manutenzione appositamente convenzionata. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:
 - a) particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l'impianto,
 - b) speciali esigenze di traffico straordinario;
- 9) ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone che a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità del servizio (art.31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753);
- 10) deve provvedere a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere da parte del personale di manovra;
- 11) provvede ad effettuare, congiuntamente al responsabile della manutenzione ed al suo personale, le verifiche e prove trimestrali, semestrali o straordinarie, informandone in tempo utile il competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 12) provvede semestralmente alla verifica dello stato delle funi mediante esami a vista. Le verifiche devono essere effettuate con la periodicità prescritta dalle norme tecniche, oppure in qualsiasi momento, ove sorga qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza delle funi;

- 13) provvede all'effettuazione, mediante esami non distruttivi, di verifiche periodiche secondo prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;
- 14) effettua in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, o del responsabile della manutenzione, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;
- 15) provvede e sovrintendere alle operazioni di manutenzione particolare o periodica;
- 16) in caso di incidente provvede ad espletare la prevista inchiesta ed a redigere un rapporto sull'accaduto inviandolo, entro cinque giorni, al competente ufficio U.S.T.I.F., unitamente all'indicazione dei provvedimenti adottati od alle prove proposte di quelli che si intendono attivare;
- 17) effettua o fa effettuare con ogni diligenza, le annotazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;
- 18) provvede a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo conto delle esigenze dell'impianto, delle condizioni fissate dal progettista, dalle modalità di esercizio prescritte dalla commissione che ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e prove funzionali, dal competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F.. Presenta le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;
- 19) fissa le modalità per la manutenzione delle funi, delle cabine, delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;
- 20) è tenuto a riferire al competente ufficio U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e riguardanti l'impianto, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;
- 21) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza o complessità.

Art.6
Mansioni ed obblighi del personale addetto

Durante il proprio turno di servizio ciascun agente deve:

- 1) prima dell'apertura degli impianti, accertarsi che sia presente il numero minimo di operatori previsto dall'art.4 del presente regolamento. In caso di insufficienza sospenderà l'apertura al pubblico degli impianti e ne darà informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio per i provvedimenti di competenza;
- 2) in tutti i casi in cui intervenga una riduzione di personale presente al disotto delle 5 unità, provvedere all'immediata sospensione del servizio dandone tempestiva informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio;
- 3) prima dell'apertura degli impianti ed all'inizio di ogni turno, effettuare le prove di corse a vuoto degli impianti e verificare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e delle luci di emergenza, effettuandone registrazione sul giornale dell'impianto;
- 4) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non si potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Responsabile dell'Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- 5) sorvegliare la stazione a lui affidata, attuare gli interventi di soccorso, alternarsi con gli altri agenti alla manovra della consolle di comando;
- 6) provvedere ad arrestare l'impianto in caso di guasti o di anomalie di funzionamento o in qualsiasi altro caso di necessità;
- 7) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo capo V, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale da costituire pericolo;
- 8) impedire agli estranei all'impianto l'accesso al locale macchine ed agli altri locali non destinati al pubblico;
- 9) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico;

- 10) intervenire a ridurre il numero degli occupanti in caso di sovraccarico delle cabine;
- 11) procedere alle operazioni di recupero degli occupanti delle cabine che, per avarie meccaniche o elettriche, si dovessero arrestare lungo il vano- corsa; operando secondo le istruzioni di cui al successivo art.10;
- 12) verificare l'efficienza dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui ne cura la custodia ed i rifornimenti;
- 13) curare l'ordine, l'efficienza e la dignità degli impianti, segnalando carenze di pulizia o necessità di manutenzione al Responsabile dell'Esercizio;

Art. 7

Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

- 1) sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori , evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo, secondo le modalità previste al punto 1 delle disposizioni di carattere generale del capo V del presente regolamento;
- 2) debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori e sugli avvisi posti nelle stazioni, nonché sulle disposizioni eventualmente ricevute, anche verbalmente, dal Responsabile dell'Esercizio. In caso di trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori devono richiedere l'intervento degli agenti dell'ordine in servizio presso l'impianto o nelle prossimità. Qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono ad arrestare l'impianto;
- 3) debbono curare la consegna di qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni o nelle cabine al responsabile dell'esercizio, che provvederà ai successivi adempimenti per la restituzione al legittimo proprietario;
- 4) debbono rispettare scrupolosamente l'obbligo di indossare la divisa e, ove questa non sia stata assegnata, avere un abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia, disposto dall'esercente.

CAPO III

TRASPORTO

Art.8

Orario

1) Il servizio di trasporto osserverà i seguenti orari:

giorni feriali: dalle ore 7,30 alle ore 21,30

giorni festivi: dalle ore 7,30 alle ore 21,30

nei giorni 25 dicembre, 1 gennaio e Pasqua, il servizio pomeridiano verrà sospeso in conformità a quanto avviene per quello di trasporto pubblico urbano su gomma.

2) per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati su autorizzazione dell'Assessore ai trasporti e del Sindaco, e, per periodi più lunghi, si provvederà, mediante atto deliberativo, della Giunta Comunale, assunto con i poteri del Consiglio e ad immediata eseguibilità;

3) l'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento ed in conformità all'orario approvato. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni;

4) Il funzionamento degli impianti deve essere particolarmente seguito dal Responsabile dell'Esercizio e dagli addetti ciascuno secondo le specifiche competenze, al fine di avere ogni momento piena garanzia, che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.

5) nessuna modifica, che non sia stata preventivamente autorizzata, può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio U.S.T.I.F.;

6) il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto;

7) qualora il competente ufficio U.S.T.I.F. accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del comma 45 art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Art.9 **Modalità di esercizio**

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.4 agenti addetti alla manovra e al controllo, dei quali uno svolgerà il servizio alla consolle di controllo (C), uno presenzierà il percorso delle rampe mobili (R), uno la stazione inferiore (A1) ed uno quella superiore (A2) degli ascensori per poter intervenire ad attuare gli interventi di soccorso.

La quantità minima di personale che, per brevi periodi, potrà consentire il funzionamento del complesso degli impianti è pari a n.3 agenti (1 alla consolle di controllo (C), 1 al controllo delle scale mobili ed alla stazione inferiore degli ascensori (R-A1) ed 1 alla stazione superiore (A2) degli ascensori.

Il controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di una sistema di telecamere a circuito chiuso (i cui monitors sono posizionati in una predisposta sala di controllo presidiata da un agente (C)) che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso, di trasferimento e di uscita dei viaggiatori in ciascun impianto (ascensore verticale, rampa mobile) facente parte del percorso meccanizzato.

L'azionamento degli ascensori è affidato agli stessi utenti con il controllo diretto degli operatori presenti alle stazioni di monte e valle degli impianti elevatori.

L'addetto alla consolle controllerà l'intero percorso meccanizzato tramite i monitors del sistema delle telecamere a circuito chiuso. Lo stesso potrà riavviare gli impianti dalla consolle di controllo, dopo essersi assicurato delle condizioni di sicurezza degli stessi. In caso di guasto degli impianti ascensori l'operatore alla consolle provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con gli addetti al controllo ed al soccorso affinché intervengano ad attuare le operazioni necessarie.

L'operatore addetto alla manovra può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale di controllo.

Il personale in servizio si alternerà, al massimo ogni ora, alla consolle di controllo, in modo che ad un turno di un'ora al controllo ne seguirà uno di almeno 2 ore di vigilanza.

Nella rotazione dei turni, l'addetto alla consolle e gli addetti alle stazioni di monte e valle degli ascensori verticali, potranno lasciare la postazione solo dopo l'arrivo dell'addetto che li sostituisce.

SCALE MOBILI

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo il passaggio degli utenti su ogni singola rampa.

1) Individuazione della scala mobile

Ogni scala è contraddistinta da un'apposita targa alfa - numerica installata in prossimità della zona d'imbarco.

2) Avviamento inizio servizio

L'avviamento della scala mobile può essere effettuato localmente o dalla consolle di controllo.

3) Segnalazione di funzionamento e senso di marcia

Per le scale mobili con avviamento automatico è segnalato all'utente se la scala mobile è in funzione ed il suo senso di marcia.

4) Fuori servizio

La messa fuori servizio della scala mobile deve avvenire previa evacuazione degli utenti presenti sulla stessa. Quando la scala mobile viene posta fuori servizio tale condizioni deve essere portata a conoscenza dei viaggiatori con apposito cartello. La rimessa in moto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni appresso indicate, distinguendo il caso di fermo per l'intervento dei pulsanti di arresto a disposizione degli utenti ("ALT") o mancata tensione, da quello di fermo per l'intervento dei dispositivi di sicurezza. Nel primo caso il personale di manovra deve rimettere in servizio la scala utilizzando i comandi locali, nel secondo la rimessa in servizio verrà effettuata dal personale addetto alla manutenzione a seguito di chiamata del Responsabile dell'Esercizio.

5) Inversione del senso di marcia

Prima dell'inversione del senso di marcia occorre fermare la scala ed accertarsi che non siano presenti utenti sulla stessa.

6) Manovra a mano

La manovra a mano deve essere effettuata a cura del personale addetto alla manutenzione dopo aver tolto l'alimentazione elettrica. Nel vano o nel locale del macchinario devono essere esposte le istruzioni da seguire per l'effettuazione della manovra e le indicazioni del senso di marcia.

7) Illuminazione zona scale mobili

Quando il livello di illuminazione delle zone di accesso sia minore a quello delle zone circostanti, la scala mobile deve essere messa fuori servizio.

8) Sbarramento accesso

Nel caso in cui la messa fuori servizio della scala mobile sia dovuto ad avaria, tale da costituire pericolo per la salita o discesa a piedi degli utenti, gli accessi devono essere impediti per mezzo di apposite catene.

Nel caso di manutenzione gli accessi devono essere impediti con idonei cavalletti.

ASCENSORI

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso e di uscita dei viaggiatori da ciascuna cabina.

Ciascuna stazione è ulteriormente presenziata da un operatore, con compiti di sorveglianza ed eventuale intervento in caso di necessità.

Le cabine saranno azionate, tramite pulsantiera interna, dagli utenti, sotto il controllo degli addetti alla stazione di monte ed a quella di valle, che, verificata la regolarità delle condizioni, inviterà i passeggeri a premere il pulsante di partenza.

In ogni caso, in presenza di sovraccarico in cabina si attiva un segnale di allarme che consente all'operatore di intervenire invitando i viaggiatori a ridurre il numero degli occupanti in cabina.

Nel caso si verifichi l'arresto di una cabina lungo il vano di corsa per avaria dell'impianto, si attiva immediatamente un segnale luminoso ed acustico sul quadro di comando, che informa l'operatore dell'emergenza in atto.

L'operatore alla consolle di comando provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con l'operatore di stazione perché intervenga ad attuare le operazioni di soccorso.

Gli occupanti delle cabine degli ascensori in caso di guasto lungo la corsa possono azionare il pulsante di allarme e mettersi in collegamento citofonico con il personale nella sala comando.

In cabina non è presente alcun pulsante di "ALT" a disposizione dei viaggiatori.

L'operatore addetto alla consolle può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale in servizio alle stazioni.

Art.10
Interventi di soccorso

SCALE MOBILI

In caso di pericolo ogni rampa potrà essere bloccata dall'intervento dell'addetto alla consolle, che agirà su apposita pulsantiera, o dagli utenti che potranno premere il pulsante di ALT presente in ingresso e in uscita di ogni singola rampa e, per quelle di maggiore lunghezza, lungo il percorso della rampa stessa.

ASCENSORI VERTICALI

In situazioni particolari, quali per esempio il non funzionamento del dispositivo automatico di rientro a piano per un'interruzione di energia elettrica, è possibile che i passeggeri rimangano intrappolati all'interno dell'ascensore. In questo caso è necessario:

- informare i passeggeri che al più presto saranno fatti uscire dalla cabina e che non devono far nulla da soli
- accertarsi che tutte le porte di cabina e di piano siano chiuse
- accertarsi della posizione della cabina nel vano

Da questo momento si possono attivare tutte le procedure per il riporto al piano della cabina evidenziate nelle istruzioni poste all'interno del MAP (pannello di manutenzione) e sul libretto "manuale di istruzione del proprietario ascensore a Direttiva 95/16/CE".

In particolari casi però la cabina potrebbe non muoversi dalla posizione in cui si arrestata con persone a bordo.

In questo caso i soccorritori devono utilizzare le apparecchiature di soccorso disponibili in prossimità dell'ascensore o, in ogni caso, all'interno della struttura in cui è installato l'impianto.

Tale apparecchiatura consta di:

- un apparecchio di sollevamento manuale (tirfort corredato di fune e puleggia di deviazione)
- un mezzo di aggancio alla marinara
- una cintura di sicurezza

I soccorritori, mediante il mezzo alla marinara e agendo dalla porta di piano della fermata più alta (che hanno potuto aprire utilizzando la chiave di emergenza), fissano la puleggia di deviazione della fune del tirfort (con la fune già inserita al suo interno) al gancio posizionato nella parte centrale dell'intradosso della soletta di chiusura del vano.

Un capo della fune viene introdotta nel mezzo di sollevamento mentre l'altro viene collegato alla cintura di soccorso e/o di sicurezza; il tirfort viene collegato, con catena o fune, ad un gancio posto nella soletta dello sbarco dell'ultimo piano

Questa cintura viene indossata dai soccorritori (max 2 persone) che vengono calati mediante questo mezzo di sollevamento sul tetto di cabina.

Poi, mediante chiave di sicurezza, un soccorritore apre la botola posta sul tetto di cabina e si cala all'interno della cabina dove presta la sua collaborazione per l'evacuazione delle persone dalla cabina

L'evacuazione viene assicurata dall'attrezzo con l'intervento di soccorritori in cabina, sul tetto di cabina e al piano di soccorso.

LE MANOVRE DI SOCCORSO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA PERSONALE ADDESTRATO ALLO SCOPO E/O DAL MANUTENTORE

Dopo il recupero l'impianto avariato deve rimanere fuori servizio fino ad avvenuto intervento di riparazione.

CAPO IV

MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art.11 **Generalità**

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori secondo le istruzioni di cui agli art.4.2. e 4.3. del D.M. 2.1.85 n.23.

Gli addetti alla manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita secondo le disposizioni di legge.

Nel caso in cui la manutenzione venga eseguita da Imprese appaltatrici esterne, queste devono parimenti impiegare personale debitamente abilitato.

Art.12 **Scale mobili**

Le scale mobili devono essere sottoposte a:

- A. verifiche e controlli giornalieri;
- B. controlli e prove trimestrali;
- C. controlli e prove annuali;
- D. revisione speciale quinquennale;
- E. revisione generale decennale.

A) verifiche e controlli giornalieri

A cura degli agenti in servizio, prima della apertura giornaliera al pubblico esercizio, si dovrà provvedere all'esecuzione dei seguenti controlli e verifiche:

- a) verifica funzionamento stop singole rampe
- b) verifica funzionamento sistema controllo (telecamere e monitors)
- c) verifica funzionamento impianti illuminazione ordinari e di emergenza;
- d) controllo cassetta pronto soccorso.

I risultati delle verifiche e dei controlli dovranno essere riportati sul libro giornale e controfirmati dall'addetto che li ha eseguiti.

B) Controlli e prove trimestrali

Sono effettuati a cura del personale di manutenzione sotto controllo del Responsabile dell'Esercizio, con l'eventuale presenza di rappresentanti del comune di Potenza. Si dovrà provvedere:

- a) alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione dei cartelli indicatori e di divieto per gli utenti, delle targhe alfa-numeriche di indentificazione, delle catene per lo sbarramento degli accessi, del registro "verifiche e prove", del libro giornale, delle "istruzioni manovra a mano" e delle "indicazioni del senso di marcia della scala";
- b) alla verifica del funzionamento dell'impianto;
- c) alla verifica degli organi di trazione e corrimano;
- d) alla verifica delle misure di grandezza Q e R;
- e) alla verifica dello spessore minimo e/o rotture denti pettini;
- f) alla verifica del sistema regolazione pettini;
- g) alla verifica del sistema protezione accesso vano macchina.
- h) alla verifica del sincronismo corrimano-gradini;
- i) alla verifica del pulsante arresto per il pubblico;
- j) alla verifica dell'intervento arresto automatico;
- k) alla prova freno servizio;
- l) alla prova freno emergenza;
- m) alla prova dispositivo manovra a mano;
- n) alla prova illuminazione impianto;
- o) alla prova segnalazioni luminose;
- p) alla prove elettriche - verifica messa a terra (controllo dell'effettuazione della verifica biennale);
- q) alla verifica del sistema monitoraggio con telecamere.

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro "verifiche e prove" e controfirmati dal manutentore e dal Responsabile dell'Esercizio.

C) Controlli e prove annuali

Ogni anno, in occasione della scadenza della visita trimestrale, devono essere effettuati gli stessi controlli e prove indicate nel paragrafo precedente B) alla presenza di un tecnico dell'Autorità di vigilanza (U.S.T.I.F.).

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro "verifiche e prove" e controfirmati dal manutentore, dal Responsabile dell'Esercizio e dal rappresentante dell'Autorità di vigilanza.

D) Revisioni speciali

Al quinto, al quindicesimo ed al venticinquesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio, in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere

effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

E) Revisioni generali

Al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- c) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuti necessari.

A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza

quinquennale. Accertato che, in base alla relazione di cui sopra, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente U.S.T.I.F. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

I risultati di tutte le verifiche e prove (trimestrali, annuali e di revisione) devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" depositato presso l'impianto. Copia del Registro deve essere conservato dal competente U.S.T.I.F.. In occasione delle revisioni speciale e generale dovrà, altresì, essere redatto apposito verbale che dovrà far riferimento ai risultati degli interventi eseguiti in occasione della revisione ed ai risultati delle prove funzionali riportati sul "Registro delle verifiche e prove".

Art.13 **Ascensori**

Gli ascensori devono essere sottoposti a:

- A. verifiche e prove giornaliere;
- B. verifiche e prove semestrali;
- C. revisione speciale quinquennale;
- D. revisione generale decennale.

A) Verifiche e prove giornaliere

Ogni giorno, prima dell'inizio dell'esercizio, deve procedersi ad una prova generale dell'impianto, ed in particolare devono essere attentamente verificati:

- segnali di allarme delle cabine;
- i citofoni di collegamento delle cabine con la sala macchina;
- l'efficienza degli impianti di illuminazione ordinari e di emergenza in cabina e nelle stazioni;
- devono essere fatte una o più corse di prova.

B) Verifiche e prove semestrali

Ove non siano state apportate modifiche all'impianto il Responsabile dell'esercizio, insieme all'addetto alla manutenzione, dovrà provvedere

all'effettuazione, in maniera particolarmente approfondita, delle verifiche e delle prove qui di seguito elencate:

- a) PROVE DI FUNZIONAMENTO GENERALE
- b) PROVA DI SICUREZZA DELLE PORTE DI PIANO E DI CABINA
- c) PROVA CITOFONI
- d) DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI CORSA:
- e) VERIFICA SCORRIMENTO DELLE FUNI A FINE CORSA
- f) DETERMINAZIONI DEGLI SPAZI DI FRENATURA
- g) PROVA DEI FRENI DI SICUREZZA
- h) PROVA DI ARRESTO PER FINE CORSA
- i) PROVA DISPOSITIVO PER IL RITORNO AUTOMATICO AL PIANO
- j) PROVA MANOVRA A MANO
- k) PROVA SOCCORSO CON ATTREZZATURA DI CALATA
- l) VERIFICA FUNI

Le date di effettuazione di tali verifiche semestrali devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente ufficio U.S.T.I.F., ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse di funzionari tecnici del predetto ufficio.

Nel verbale delle verifiche e prove, devono essere tra l'altro indicate le motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto, specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione resta subordinata; tale verbale è firmato dal Responsabile dell'Esercizio, dall'addetto alla manutenzione e dagli altri eventuali partecipanti alle prove (funzionari U.S.T.I.F. e/o rappresentanti del Comune di Potenza).

C) Revisioni speciali

Al quinto, al quindicesimo ed al venticinquesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio, in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove semestrali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;

f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

D) Revisioni generali

Al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- c) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuti necessari.

A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale. Accertato che, in base alla relazione di cui sopra, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente U.S.T.I.F. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

In occasione delle revisioni speciale e generale dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà far riferimento ai risultati degli interventi eseguiti in occasione della revisione ed ai risultati delle prove funzionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art.14

Disposizioni per i viaggiatori

SCALE MOBILI

- 1) I viaggiatori, se possibile, sono tenuti a disporsi lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendessero superarli;
- 2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;
- 3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del servizio, nonché ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che vengano impartite.
- 4) Ai viaggiatori è vietato:
 - portare bambini se non in braccio o tenuti per mano;
 - usare le scale mobili con i piedi scalzi;
 - posare sui gradini ombrelli, carrozzine, cartelli, cani, pacchi;
 - sedersi sui gradini;
 - urtare i piedi contro gli zoccoli delle balaustre e contro il frontale dei gradini;
 - fumare all'interno di tutto il percorso delle scale mobili;
 - gettare carte o rifiuti negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili;
 - usare i pulsanti di arresto d'emergenza ("ALT") se non nei casi di effettiva necessità;
 - trasportare animali vivi, di qualsiasi specie, se non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;
 - depositare negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminanti, o comunque pericolose anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;
 - manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione, gli impianti e le pareti dei percorsi;
 - imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le pareti dei percorsi;

- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio.

ASCENSORI

1) I viaggiatori devono disporsi ordinatamente lungo le corsie di attesa. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza;

2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi nelle stazioni devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell'impianto;

4) Ai viaggiatori è vietato:

- trasportare bagagli a mano eccedenti le dimensioni 30 x 25 x h50 ed aventi peso superiore ai 10 Kg., ad eccezione di carrozzine per bambini, monopattini, canne da pesca, sci, strumenti musicali, ed altri attrezzi che non risultino scomponibili. Il manovratore degli impianti potrà comunque rifiutarsi di effettuare il trasporto, secondo le esigenze del servizio, dei bagagli voluminosi ovvero di quelli che per loro particolare forma possono costituire potenziale pericolo per gli altri viaggiatori;

- trasportare cani, a meno che non siano di piccola taglia e trasportati in braccio del viaggiatore, previa applicazione di idonea museruola.

(soltanto durante la stagione venatoria è ammesso il trasporto dei cani da caccia di qualsiasi taglia, purché muniti di museruola ed al seguito di cacciatori provvisti di licenza di caccia valida);

- trasportare animali vivi, di qualsiasi specie diversi da cani che non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;

- depositare negli atri delle stazioni o trasportare, nelle cabine materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminabili, o comunque pericolose, anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;

- introdurre nelle cabine ombrelloni o impermeabili gocciolanti ovvero accedere ad esse con scarpe o indumenti innervati;

- manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione esistenti nelle stazioni od all'interno delle cabine;

- imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le cabine;

- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio;
- fumare all'interno delle cabine e delle stazioni;
- gettare carte o rifiuti negli atri e nelle cabine;

5) I viaggiatori devono:

- mantenere un corretto ordine durante le attese, disponendosi lungo corsie di attesa;
- rispettare le indicazioni degli agenti di manovra per agevolare le operazioni di carico senza creare dannosi affollamenti e sovraccarichi delle cabine;
- evitare di formare assembramenti in prossimità delle porte degli ascensori, che ostacolano il deflusso dei viaggiatori in arrivo e rallentano l'esercizio;
- liberare gli ombrelli e gli impermeabili dalla pioggia e dalla neve in prossimità degli accessi alla stazione;
- agevolare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap, facilitandone l'accesso e l'uscita degli ascensori;
- in presenza di viaggiatori in carrozzella astenersi dall'affollare la cabina in cui dovrà prendere posto il minorato insieme all'accompagnatore od altro viaggiatore per l'assistenza;
- servirsi degli appositi contenitori per riporre carte e rifiuti.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio degli impianti devono essere inviati alla ditta esercente, e devono essere corredati dall'indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito;

2) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo V, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli;

3) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'esercente nelle stazioni e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n.753. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

CAPO VI INCIDENTI

***Art.15* Incidenti**

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio delle scale mobili il Responsabile dell'Esercizio deve dare immediata comunicazione all'esercente, al competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F. ed agli organi regionali.

Entro cinque giorni il Responsabile dell'Esercizio deve provvedere a far pervenire al competente ufficio U.S.T.I.F. ed agli organi regionali un primo rapporto sull'accaduto.

Il Responsabile dell'Esercizio adotta quindi le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta, comunicandone in tempo utile la data al competente ufficio U.S.T.I.F., per l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante.

Il Responsabile dell'Esercizio espleta la prescritta inchiesta, redigendone apposita relazione ed indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.



COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL PERCORSO MECCANIZZATO “PONTE ATTREZZATO”

Esercente:

Ente concedente: COMUNE DI POTENZA

CAPO I GENERALITA'

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

Il percorso meccanizzato “Ponte Attrezzato” consiste nel collegamento di tre stazioni, delle quali due di testa (Monte Cocuzzo e Via Mazzini) ed una intermedia (Fondo Valle – Viale dell’UNICEF). Il percorso viene assicurato:

- da Monte Cocuzzo a Viale dell’UNICEF da n.5 coppie di scale mobili affiancate da n.1 ascensore inclinato;
- da Viale dell’UNICEF a Via Mazzini da n.8 coppie di scale mobili affiancate da n.1 ascensore inclinato e da n.4 ascensori verticali che consentono agli utenti di raggiungere, dalla zona di sbarco delle scale mobili e dell’ascensore inclinato, la quota finale di Via Mazzini.

Gli ascensori inclinati, collocati in parallelo alle scale mobili, sono adibiti prevalentemente al trasporto di disabili.

L’Esercizio dell’impianto dovrà svolgersi con l’osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per gli ascensori, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Il regolamento d’esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale, le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull’esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza: all’Ufficio Speciale per i trasporti ad Impianti Fissi per la Puglia, la Basilicata e la Calabria (U.S.T.I.F.);
- per quanto riguarda la regolarità : al comune di Potenza.

I funzionari di vigilanza dei predetti organi hanno libera circolazione sull’impianto per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza.

Art.2
Esercente

L'esercente ha il compito di:

- 1) essere provvisto di mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per seguire l'ordinaria manutenzione di tutti gli impianti costituenti il percorso meccanizzato e delle relative apparecchiature;
- 2) provvedere alla nomina del responsabile dell'esercizio, ai sensi di quanto disposto dall'art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753;
- 3) attribuire al Responsabile dell'Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compresi, in particolare, quello di dare proprio benessere all'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
- 4) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 5) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 6) provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;
- 7) provvedere su indicazioni del Responsabile dell'Esercizio, alla provvista del materiale di consumo, di scorta e di ricambio, tali materiali devono essere subito disponibili per la buona manutenzione dell'impianto;
- 8) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti dal Responsabile dell'Esercizio;
- 9) fornire all'autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO E DEL PERSONALE

Art.3

Generalità

Al governo del percorso meccanizzato deve essere preposto un “Responsabile dell'Esercizio”, in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica, abilitato alle funzioni ai sensi del D.M. 5/6/85 n.1533 e che abbia ricevuto il preventivo assenso da parte degli Organi di controllo.

Il Responsabile dell'Esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza, salvo il caso di impianti isolati e non appartenenti a sistemi, così come definiti all'art.15, primo comma, D.M. 5/6/85 n.1533. Può esercitare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio per più impianti, ai sensi del citato art.15, commi 3 e seguenti.

In caso di temporanea assenza o d'impedimento, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto, ai sensi dell'art.91 ultimo comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, ad affidare, con propria nomina, le funzioni di responsabile d'Esercizio ad un suo sostituto, previo benestare dell'azienda esercente, precisando eventualmente, per iscritto i particolari adempimenti che devono essere espletati dallo stesso sostituto e che concernono di norma l'attività corrente dell'impianto.

Il Responsabile dell'Esercizio risponde della scelta del suo sostituto anche per gli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le funzioni richieste.

Art. 4

Requisiti del personale

A) Responsabile dell'Esercizio

Ai fini della sicurezza, il Responsabile dell'Esercizio, per poter espletare le relative funzioni deve essere in possesso del certificato di idoneità tecnico-professionale, in corso di validità, per impianti di categoria C, o superiore, rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi competente per territorio, ai sensi del D.M. 5.6.1985 n.1533.

B) Sostituto del Responsabile dell'Esercizio

Secondo il disposto dell'art.7 del D.M. 5.6.1985 n.1533, il sostituto del responsabile dell'Esercizio deve possedere pari titolo professionale e viene nominato da quest'ultimo, salvo benestare dell'esercente l'impianto.

Dell'idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni e agli adempimenti ad esso affidati è responsabile il titolare che ha proceduto alla sua nomina, ai sensi dell'art.91, ultimo comma, del D.P.R. n.753/80.

Il Responsabile dell'Esercizio provvede a dare tempestiva comunicazione scritta della nomina effettuata al competente ufficio (U.S.T.I.F.), nonché ai competenti organi di controllo, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta l'incarico.

I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date d'inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

C) Personale di manovra.

L'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate è svolto dal Responsabile dell'Esercizio dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Gli addetti alla manovra debbono possedere i requisiti fisici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria "D", il cui accertamento è demandato alla speciale Commissione provinciale. Tali dipendenti dovranno sottoporsi alla visita di controllo per la verifica del possesso dei requisiti fisici ogni 5 anni.

Le funzioni affidate ed i particolari adempimenti sono previsti dall'ordinaria gestione degli impianti.

L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero, e dei periodi di attività.

La perdita dei requisiti, di cui al 2° comma del punto C del presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità fisica dell'agente col suo trasferimento ad altro servizio.

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.5 agenti addetti alla manovra e al controllo, (1 alla consolle di controllo, 1 lungo il percorso di Monte Cocuzzo – Viale dell'UNICEF, 1 lungo il percorso Viale dell'UNICEF – Via Mazzini, 1 alla stazione inferiore ed 1 a quella superiore degli ascensori verticali)

Quando il personale presente sull'impianto non corrisponda all'organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita tabella presso l'impianto, firmata dal Responsabile dell'Esercizio e dall'esercente, i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato con ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle autorità di vigilanza di cui capo I, art.1, alle quali dovranno pur essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dai soggetti competenti.

Art.5

Compiti del Responsabile dell'Esercizio

Il Responsabile dell'esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare, il responsabile dell'esercizio:

- 1) durante il servizio, deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
- 2) deve presentare al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.753, e specificando le diverse qualifiche e mansioni;
- 3) deve accertare l'idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 4) nel caso gli venga segnalata l'assenza del numero minimo di agenti presenti nel turno di servizio, previsto dall'art.4 del presente regolamento, provvederà a sospendere il servizio e ad adottare possibili provvedimenti contingibili che possano consentire la ripresa dell'esercizio. E' in sua facoltà dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato e seguendone via via il grado di addestramento;
- 5) stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro.

- 6) è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, nonché l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;
- 7) trasmette all'esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltà di esonerare dal servizio, mediante ordine scritto, da trasmettere all'esercente, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo ad altre mansioni nell'ambito dell'impianto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.91, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753;
- 8) adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto o di arresto forzato degli impianti; dispone per la effettuazione delle operazioni di riparazione mediante l'intervento della squadra esterna di personale di manutenzione appositamente convenzionata. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:
 - a) particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l'impianto,
 - b) speciali esigenze di traffico straordinario;
- 9) ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone che a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità del servizio (art.31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753);
- 10) deve provvedere a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere da parte del personale di manovra;
- 11) provvede ad effettuare, congiuntamente al responsabile della manutenzione ed al suo personale, le verifiche e prove trimestrali, semestrali o straordinarie, informandone in tempo utile il competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 12) provvede semestralmente alla verifica dello stato delle funi mediante esami a vista. Le verifiche devono essere effettuate con la periodicità prescritta dalle norme tecniche, oppure in qualsiasi momento, ove sorga qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza delle funi;
- 13) provvede all'effettuazione, mediante esami non distruttivi, di verifiche periodiche secondo prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;

- 14) effettua in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, o del responsabile della manutenzione, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;
- 15) provvede e sovrintendere alle operazioni di manutenzione particolare o periodica;
- 16) in caso di incidente provvede ad espletare la prevista inchiesta ed a redigere un rapporto sull'accaduto inviandolo, entro cinque giorni, al competente ufficio U.S.T.I.F., unitamente all'indicazione dei provvedimenti adottati od alle prove proposte di quelli che si intendono attivare;
- 17) effettua o fa effettuare con ogni diligenza, le annotazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;
- 18) provvede a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo conto delle esigenze dell'impianto, delle condizioni fissate dal progettista, dalle modalità di esercizio prescritte dalla commissione che ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e prove funzionali, dal competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F.. Presenta le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;
- 19) fissa le modalità per la manutenzione delle funi, delle cabine, delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;
- 20) è tenuto a riferire al competente ufficio U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e riguardanti l'impianto, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;
- 21) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza o complessità.

Art.6

Mansioni ed obblighi del personale addetto

Durante il proprio turno di servizio ciascun agente deve:

- 1) prima dell'apertura degli impianti, accertarsi che sia presente il numero minimo di operatori previsto dall'art.4 del presente regolamento. In caso di insufficienza

sospenderà l'apertura al pubblico degli impianti e ne darà informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio per i provvedimenti di competenza;

2) in tutti i casi in cui intervenga una riduzione di personale presente al disotto delle 5 unità, provvedere all'immediata sospensione del servizio dandone tempestiva informazione telefonica al Responsabile dell'Esercizio;

3) prima dell'apertura degli impianti ed all'inizio di ogni turno, effettuare le prove di corse a vuoto degli impianti e verificare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e delle luci di emergenza, effettuandone registrazione sul giornale dell'impianto;

4) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non si potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Responsabile dell'Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;

5) sorvegliare la stazione a lui affidata, attuare gli interventi di soccorso, alternarsi con gli altri agenti alla manovra della consolle di comando;

6) provvedere ad arrestare l'impianto in caso di guasti o di anomalie di funzionamento o in qualsiasi altro caso di necessità;

7) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo capo V, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale da costituire pericolo;

8) impedire agli estranei all'impianto l'accesso al locale macchine ed agli altri locali non destinati al pubblico;

9) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico;

10) intervenire a ridurre il numero degli occupanti in caso di sovraccarico delle cabine;

11) procedere alle operazioni di recupero degli occupanti delle cabine che, per avarie meccaniche o elettriche, si dovessero arrestare lungo il vano corsa operando secondo le istruzioni di cui al successivo art.11;

12) verificare l'efficienza dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui ne cura la custodia ed i rifornimenti;

13) curare l'ordine, l'efficienza e la dignità degli impianti, segnalando carenze di pulizia o necessità di manutenzione al Responsabile dell'Esercizio;

Art. 7

Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

- 1) Sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori , evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo, secondo le modalità previste al punto 1 delle disposizioni di carattere generale del capo V del presente regolamento;
- 2) debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori e sugli avvisi posti nelle stazioni, nonché sulle disposizioni eventualmente ricevute, anche verbalmente, dal Responsabile dell'Esercizio. In caso di trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori devono richiedere l'intervento degli agenti dell'ordine in servizio presso l'impianto o nelle vicinanze. Qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono ad arrestare l'impianto;
- 3) debbono curare la consegna di qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni o nelle cabine al responsabile dell'esercizio, che provvederà ai successivi adempimenti per la restituzione al legittimo proprietario;
- 4) debbono rispettare scrupolosamente l'obbligo di indossare la divisa e, ove questa non sia stata assegnata, avere un abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia, disposto dall'esercente.

CAPO III

TRASPORTO

Art.8

Orario

- 1) La Giunta Comunale con apposita delibera stabilirà orari e giorni di apertura degli impianti;
- 2) per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati su autorizzazione dell'Assessore ai trasporti e del Sindaco, e, per periodi più lunghi, si provvederà, mediante atto deliberativo, della Giunta Comunale, assunto con i poteri del Consiglio e ad immediata eseguibilità;
- 3) l'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento ed in conformità all'orario approvato. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni;

4) Il funzionamento degli impianti deve essere particolarmente seguito dal Responsabile dell'Esercizio e dagli addetti ciascuno secondo le specifiche competenze, al fine di avere ogni momento piena garanzia, che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutte le funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.

5) nessuna modifica, che non sia stata preventivamente autorizzata, può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessano la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio U.S.T.I.F.;

6) il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto;

7) qualora il competente ufficio U.S.T.I.F. accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Responsabile dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753. Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del comma 45 art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Art.9 **Tariffe**

Il Piano tariffario è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita delibera successiva all'approvazione del presente regolamento.

Art1.10 **Modalità di esercizio**

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.5 agenti addetti alla manovra e al controllo: 1 alla consolle di controllo (C), 1 lungo il percorso Monte Cocuzzo – Viale dell'UNICEF (AIS), 1 lungo il percorso Viale dell'UNICEF – Via Mazzini a valle (AID), 1 alla stazione inferiore (AV1) ed 1 a quella superiore (AV2) degli ascensori verticali.

Il controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di un sistema di telecamere a circuito chiuso (i cui monitors sono posizionati in una predisposta sala di controllo presidiata da un agente (C)) che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso, di trasferimento e di uscita dei viaggiatori in ciascun impianto (ascensore verticale, ascensore inclinato, rampa mobile) facente parte del percorso meccanizzato.

L'azionamento degli ascensori, verticali e inclinati, è affidato agli stessi utenti. Gli ascensori verticali saranno controllati dagli agenti presenti a valle ed a monte degli stessi (AV1-AV2), gli ascensori inclinati, il cui funzionamento non sarà continuo essendo gli stessi adibiti al trasporto prevalentemente di disabili, saranno azionati, quando necessario, dagli agenti AIS e AID dall'interno della cabina. In ogni caso, nell'ipotesi di trasporto di utenti con gravi disabilità, l'addetto presente alla stazione accompagnerà nella cabina il passeggero.

L'addetto alla consolle controllerà l'intero percorso meccanizzato tramite i monitors del sistema delle telecamere a circuito chiuso. Lo stesso potrà riavviare gli impianti dalla consolle di controllo, dopo essersi assicurato delle condizioni di sicurezza degli stessi. In caso di guasto degli impianti ascensori l'operatore alla consolle provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con gli addetti al controllo ed al soccorso affinché intervengano ad attuare le operazioni necessarie.

L'operatore addetto alla manovra può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale alle stazioni e nella sala macchine.

Il personale in servizio si alternerà, al massimo ogni ora, alla consolle di controllo, in modo che ad un turno di un'ora al controllo ne seguirà uno di almeno 2 ore di vigilanza.

La rotazione nel caso di presenza di n.5 addetti, sarà la seguente:

AID-AV1-AV2-C-AIS-AID

Nella rotazione dei turni, l'addetto alla consolle e gli addetti alle stazioni di monte e valle degli ascensori verticali, potranno lasciare la postazione solo dopo l'arrivo dell'addetto che li sostituisce.

SCALE MOBILI

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo il passaggio degli utenti su ogni singola rampa.

1) Individuazione della scala mobile

Ogni scala è contraddistinta da un'apposita targa alfa - numerica installata in prossimità della zona d'imbarco.

2) Avviamento inizio servizio

L'avviamento della scala mobile può essere effettuato localmente o dalla consolle di controllo.

3) Segnalazione di funzionamento e senso di marcia

Per le scale mobili con avviamento automatico è segnalato all'utente se la scala mobile è in funzione ed il suo senso di marcia.

4) Fuori servizio

La messa fuori servizio della scala mobile deve avvenire previa evacuazione degli utenti presenti sulla stessa. Quando la scala mobile viene posta fuori servizio tale condizioni deve essere portata a conoscenza dei viaggiatori con apposito cartello. La rimessa in moto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni appresso indicate, distinguendo il caso di fermo per l'intervento dei pulsanti di arresto a disposizione degli utenti ("ALT") o mancata tensione, da quello di fermo per l'intervento dei dispositivi di sicurezza. Nel primo caso il personale di manovra deve rimettere in servizio la scala utilizzando i comandi locali, nel secondo la rimessa in servizio verrà effettuata dal personale addetto alla manutenzione a seguito di chiamata del Responsabile dell'Esercizio.

5) Inversione del senso di marcia

Prima dell'inversione del senso di marcia occorre fermare la scala ed accertarsi che non siano presenti utenti sulla stessa.

6) Manovra a mano

La manovra a mano deve essere effettuata a cura del personale addetto alla manutenzione dopo aver tolto l'alimentazione elettrica. Nel vano o nel locale del macchinario devono essere esposte le istruzioni da seguire per l'effettuazione della manovra e le indicazioni del senso di marcia.

7) Illuminazione zona scale mobili

Quando il livello di illuminazione delle zone di accesso sia minore a quello delle zone circostanti, la scala mobile deve essere messa fuori servizio.

8) Sbarramento accesso

Nel caso in cui la messa fuori servizio della scala mobile sia dovuto ad avaria, tale da costituire pericolo per la salita o discesa a piedi degli utenti, gli accessi devono essere impediti per mezzo di apposite catene.

Nel caso di manutenzione gli accessi devono essere impediti con idonei cavalletti.

ASCENSORI VERTICALI

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso e di uscita dei viaggiatori da ciascuna coppia di cabine.

Ciascuna stazione è ulteriormente presenziata da un operatore, con compiti di sorveglianza ed eventuale intervento in caso di necessità.

Le cabine saranno azionate, tramite pulsantiera interna, dagli utenti, sotto il controllo degli addetti alla stazione di monte ed a quella di valle, che, verificata la regolarità delle condizioni, inviterà i passeggeri a premere il pulsante di partenza.

In ogni caso, in presenza di sovraccarico in cabina si attiva un segnale di allarme che consente all'operatore di intervenire invitando i viaggiatori a ridurre il numero degli occupanti in cabina.

Nel caso si verifichi l'arresto di una cabina lungo il vano di corsa per avaria dell'impianto, si attiva immediatamente un segnale luminoso ed acustico sul quadro di comando, che informa l'operatore dell'emergenza in atto.

L'operatore alla consolle di comando provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con l'operatore di stazione perché intervenga ad attuare le operazioni di soccorso.

Gli occupanti delle cabine degli ascensori in caso di guasto lungo la corsa possono azionare il pulsante di allarme e mettersi in collegamento citofonico con il personale nella sala comando.

In cabina non è presente alcun pulsante di "ALT" a disposizione dei viaggiatori.

L'operatore addetto alla consolle può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale in servizio alle stazioni.

ASCENSORI INCLINATI

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso e di uscita dei viaggiatori da ciascuna cabina ed il percorso delle stesse.

Ciascuna stazione è ulteriormente presenziata da un operatore, con compiti di sorveglianza ed eventuale intervento in caso di necessità. Gli utenti disabili, impossibilitati ad utilizzare le scale mobili, chiederanno all'agente presente l'uso

dell'ascensore inclinato. L'addetto provvederà a consentire l'accesso alla cabina ed inviterà l'utente, verificata la regolarità delle condizioni, a premere il pulsante di partenza. Nel caso l'utente si trovi in condizioni di grave disabilità, l'addetto accompagnerà il passeggero.

In ogni caso, in presenza di sovraccarico in cabina si attiva un segnale di allarme che consente all'operatore di intervenire invitando i viaggiatori a ridurre il numero degli occupanti in cabina.

Nel caso si verifichi l'arresto di una cabina lungo il vano di corsa per avaria dell'impianto, si attiva immediatamente un segnale luminoso ed acustico sul quadro di comando, che informa l'operatore dell'emergenza in atto.

L'operatore alla consolle di comando provvederà a collegarsi con i viaggiatori presenti in cabina, per tranquillizzarli ed assicurare l'immediato intervento di recupero, nonché con l'operatore di stazione perché intervenga ad attuare le operazioni di soccorso.

Gli occupanti delle cabine degli ascensori in caso di guasto lungo la corsa possono azionare il pulsante di allarme e mettersi in collegamento citofonico con il personale nella sala comando.

In cabina non è presente alcun pulsante di "ALT" a disposizione dei viaggiatori.

L'operatore addetto alla consolle può comunicare per le varie esigenze, oltre che con i viaggiatori nelle cabine degli ascensori, anche con il personale in servizio alle stazioni.

Art.11 **Interventi di soccorso**

SCALE MOBILI

In caso di pericolo ogni rampa potrà essere bloccata dall'intervento dell'addetto alla consolle, che agirà su apposita pulsantiera, o dagli utenti che potranno premere il pulsante di ALT presente in ingresso e in uscita di ogni singola rampa e, per quelle di maggiore lunghezza, lungo il percorso della rampa stessa. Il personale in servizio presso gli ascensori inclinati, che si sviluppano su percorso parallelo alle scale mobili, avvisati dall'addetto alla consolle, si recheranno presso la rampa bloccata per gli interventi di soccorso necessari.

ASCENSORI VERTICALI

In situazioni particolari, quali per esempio il non funzionamento del dispositivo automatico di rientro a piano per un'interruzione di energia elettrica, è possibile che i passeggeri rimangano intrappolati all'interno dell'ascensore. In questo caso è necessario:

- informare i passeggeri che al più presto saranno fatti uscire dalla cabina e che non devono far nulla da soli

- accertarsi che tutte le porte di cabina e di piano siano chiuse
- accertarsi della posizione della cabina nel vano

Da questo momento si possono attivare tutte le procedure per il riporto al piano della cabina evidenziate nelle istruzioni poste all'interno del MAP (pannello di manutenzione) e sul libretto "manuale di istruzione del proprietario ascensore a Direttiva 95/16/CE".

In particolari casi però la cabina potrebbe non muoversi dalla posizione in cui si arrestata con persone a bordo.

In questo caso i soccorritori devono utilizzare le apparecchiature di soccorso disponibili in prossimità dell'ascensore o, in ogni caso, all'interno della struttura in cui è installato l'impianto.

Tale apparecchiatura consta di:

- un apparecchio di sollevamento manuale (tirfort corredato di fune e puleggia di deviazione)
- un mezzo di aggancio alla marinara
- una cintura di sicurezza

I soccorritori, mediante il mezzo alla marinara e agendo dalla porta di piano della fermata più alta (che hanno potuto aprire utilizzando la chiave di emergenza), fissano la puleggia di deviazione della fune del tirfort (con la fune già inserita al suo interno) al gancio posizionato nella parte centrale dell'intradosso della soletta di chiusura del vano.

Un capo della fune viene introdotta nel mezzo di sollevamento mentre l'altro viene collegato alla cintura di soccorso e/o di sicurezza; il tirfort viene collegato, con catena o fune, ad un gancio posto nella soletta dello sbarco dell'ultimo piano

Questa cintura viene indossata dai soccorritori (max 2 persone) che vengono calati mediante questo mezzo di sollevamento sul tetto di cabina.

Poi, mediante chiave di sicurezza, un soccorritore apre la botola posta sul tetto di cabina e si cala all'interno della cabina dove presta la sua collaborazione per l'evacuazione delle persone dalla cabina

L'evacuazione viene assicurata dall'attrezzo con l'intervento di soccorritori in cabina, sul tetto di cabina e al piano di soccorso.

LE MANOVRE DI SOCCORSO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA PERSONALE ADDESTRATO ALLO SCOPO E/O DAL MANUTENTORE

Dopo il recupero l'impianto avariato deve rimanere fuori servizio fino ad avvenuto intervento di riparazione.

ASCENSORI INCLINATI

Gli ascensori inclinati saranno collegati, oltre che alla rete elettrica di distribuzione, anche ad un gruppo elettrogeno che, intervenendo nel caso di mancanza di energia elettrica, consentirà il completamento del percorso degli impianti.

Nel caso in cui la cabina sia avariata, si provvederà con la seguente metodologia:

- impiegando il collegamento citofonico presente nella sala controllo, tranquillizzare i viaggiatori bloccati nella cabina guasta assicurando di aver raccolto il segnale di allarme ed informandoli che si sono attivate le operazioni per l'immediato intervento di recupero della cabina;

- intervenire sull'interruttore elettrico generale dell'impianto di ascensore su cui si deve operare, interrompendone l'alimentazione elettrica;
- usando l'apposita leva procedere a successivi sbloccaggi dei ceppi del sistema di frenatura dell'albero dell'organo di trazione, intervallati da repentini bloccaggi per impedire che la cabina acquisti eccessiva velocità;
- durante tale operazione tenere costantemente sotto controllo lo scorrimento delle funi traenti della cabina per individuare il segnale di preavviso di arresto riportato sulle stesse e, bloccare definitivamente la puleggia quando il segnale sulle funi indica che la cabina è livellata col piano di arrivo (anche un pianerottolo intermedio);
- ad operazione ultimata, si dovrà procedere all'apertura della porta di piano e di quella di cabina.

Nel caso in cui la cabina non avesse possibilità di movimento per guasto meccanico, i soccorritori utilizzeranno le scale interne di manutenzione per raggiungere la cabina e prestare il soccorso.

CAPO IV

MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art.12 **Generalità**

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori secondo le istruzioni di cui agli art.4.2. e 4.3. del D.M. 2.1.85 n.23.

Gli addetti alla manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita secondo le disposizioni di legge.

Nel caso in cui la manutenzione venga eseguita da Imprese appaltatrici esterne, queste devono parimenti impiegare personale debitamente abilitato.

Art.13 **Scale mobili**

Le scale mobili devono essere sottoposte a:

- A. verifiche e controlli giornalieri;
- B. controlli e prove trimestrali;
- C. controlli e prove annuali;
- D. revisione speciale quinquennale;
- E. revisione generale decennale.

A) verifiche e controlli giornalieri

A cura degli agenti in servizio, prima della apertura giornaliera al pubblico esercizio, si dovrà provvedere all'esecuzione dei seguenti controlli e verifiche:

- a) verifica funzionamento stop singole rampe
- b) verifica funzionamento sistema controllo (telecamere e monitors)
- c) verifica funzionamento impianti illuminazione ordinari e di emergenza;
- d) controllo cassetta pronto soccorso.

I risultati delle verifiche e dei controlli dovranno essere riportati sul libro giornale e controfirmati dall'addetto che li ha eseguiti.

B) Controlli e prove trimestrali

Sono effettuati a cura del personale di manutenzione sotto controllo del Responsabile dell'Esercizio, con l'eventuale presenza di rappresentanti del comune di Potenza. Si dovrà provvedere:

- a) alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione dei cartelli indicatori e di divieto per gli utenti, delle targhe alfa-numeriche di indentificazione, delle catene per lo sbarramento degli accessi, del registro "verifiche e prove", del libro giornale, delle "istruzioni manovra a mano" e delle "indicazioni del senso di marcia della scala";
- b) alla verifica del funzionamento dell'impianto;
- c) alla verifica degli organi di trazione e corrimano;
- d) alla verifica delle misure di grandezza Q e R;
- e) alla verifica dello spessore minimo e/o rotture denti pettini;
- f) alla verifica del sistema regolazione pettini;
- g) alla verifica del sistema protezione accesso vano macchina.
- h) alla verifica del sincronismo corrimano-gradini;
- i) alla verifica del pulsante arresto per il pubblico;
- j) alla verifica dell'intervento arresto automatico;
- k) alla prova freno servizio;
- l) alla prova freno emergenza;
- m) alla prova dispositivo manovra a mano;
- n) alla prova illuminazione impianto;
- o) alla prova segnalazioni luminose;
- p) alla prove elettriche - verifica messa a terra (controllo dell'effettuazione della verifica biennale);
- q) alla verifica del sistema monitoraggio con telecamere.

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro "verifiche e prove" e controfirmati dal manutentore e dal Responsabile dell'Esercizio.

C) Controlli e prove annuali

Ogni anno, in occasione della scadenza della visita trimestrale, devono essere effettuati gli stessi controlli e prove indicate nel paragrafo precedente B) alla presenza di un tecnico dell'Autorità di vigilanza (U.S.T.I.F.).

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro “verifiche e prove” e controfirmati dal manutentore, dal Responsabile dell'Esercizio e dal rappresentante dell'Autorità di vigilanza.

D) Revisioni speciali

Al quinto, al quindicesimo ed al venticinquesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio, in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle “verifiche e prove annuali” ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

E) Revisioni generali

Al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle “verifiche e prove annuali” ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- c) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuti necessari.

A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso

della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale. Accertato che, in base alla relazione di cui sopra, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente U.S.T.I.F. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

I risultati di tutte le verifiche e prove (trimestrali, annuali e di revisione) devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" depositato presso l'impianto. Copia del Registro deve essere conservato dal competente U.S.T.I.F.. In occasione delle revisioni speciale e generale dovrà, altresì, essere redatto apposito verbale che dovrà far riferimento ai risultati degli interventi eseguiti in occasione della revisione ed ai risultati delle prove funzionali riportati sul "Registro delle verifiche e prove".

Art.14

Ascensori verticali ed inclinati

Gli ascensori verticali ed inclinati devono essere sottoposti a:

- A. verifiche e prove giornaliere;
- B. verifiche e prove semestrali;
- C. revisione speciale quinquennale;
- D. revisione generale decennale.

A) Verifiche e prove giornaliere

Ogni giorno, prima dell'inizio dell'esercizio, deve procedersi ad una prova generale dell'impianto, ed in particolare devono essere attentamente verificati:

- segnali di allarme delle cabine;
- i citofoni di collegamento delle cabine con la sala macchina;
- l'efficienza degli impianti di illuminazione ordinari e di emergenza in cabina e nelle stazioni;
- devono essere fatte una o più corse di prova.

B) Verifiche e prove semestrali

Ove non siano state apportate modifiche all'impianto il Responsabile dell'esercizio, insieme all'addetto alla manutenzione, dovrà provvedere all'effettuazione, in maniera particolarmente approfondita, delle verifiche e delle prove qui di seguito elencate:

- a) PROVE DI FUNZIONAMENTO GENERALE
- b) PROVA DI SICUREZZA DELLE PORTE DI PIANO E DI CABINA
- c) PROVA CITOFONI
- d) DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI CORSA:
- e) VERIFICA SCORRIMENTO DELLE FUNI A FINE CORSA
- f) DETERMINAZIONI DEGLI SPAZI DI FRENATURA
- g) PROVA DEI FRENI DI SICUREZZA
- h) PROVA DI ARRESTO PER FINE CORSA
- i) PROVA DISPOSITIVO PER IL RITORNO AUTOMATICO AL PIANO
- j) PROVA MANOVRA A MANO
- k) PROVA SOCCORSO CON ATTREZZATURA DI CALATA
- l) VERIFICA FUNI

Le date di effettuazione di tali verifiche semestrali devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente ufficio U.S.T.I.F., ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse di funzionari tecnici del predetto ufficio.

Nel verbale delle verifiche e prove, devono essere tra l'altro indicate le motivate conclusioni circa l'ammissibilità della prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto, specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione resta subordinata; tale verbale è firmato dal Responsabile dell'Esercizio, dall'addetto alla manutenzione e dagli altri eventuali partecipanti alle prove (funzionari U.S.T.I.F. e/o rappresentanti del Comune di Potenza).

C) Revisioni speciali

Al quinto, al quindicesimo ed al venticinquesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio, in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove semestrali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

D) Revisioni generali

Al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Responsabile dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- c) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuti necessari.

A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale. Accertato che, in base alla relazione di cui sopra, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente U.S.T.I.F. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

In occasione delle revisioni speciale e generale dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà far riferimento ai risultati degli interventi eseguiti in occasione della revisione ed ai risultati delle prove funzionali.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art.15

Disposizioni per i viaggiatori

SCALE MOBILI

- 1) I viaggiatori, se possibile, sono tenuti a disporsi lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendessero superarli;

2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del servizio, nonché ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che vengano impartite.

4) Ai viaggiatori è vietato:

- portare bambini se non in braccio o tenuti per mano;
- usare le scale mobili con i piedi scalzi;
- posare sui gradini ombrelli, carrozzine, cartelli, cani, pacchi;
- sedersi sui gradini;
- urtare i piedi contro gli zoccoli delle balaustre e contro il frontale dei gradini;
- fumare all'interno di tutto il percorso delle scale mobili;
- gettare carte o rifiuti negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili;
- usare i pulsanti di arresto d'emergenza ("ALT") se non nei casi di effettiva necessità;
- trasportare animali vivi, di qualsiasi specie, se non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;
- depositare negli atrii delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminanti, o comunque pericolose anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;
- manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione, gli impianti e le pareti dei percorsi;
- imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le pareti dei percorsi;
- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio.

ASCENSORI

1) I viaggiatori devono disporsi ordinatamente lungo le corsie di attesa. L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza;

2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi nelle stazioni devono altresì rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti dell'impianto;

4) Ai viaggiatori è vietato:

- trasportare bagagli a mano eccedenti le dimensioni 30 x 25 x h50 ed aventi peso superiore ai 10 Kg., ad eccezione di carrozzine per bambini, monopattini, canne da pesca, sci, strumenti musicali, ed altri attrezzi che non risultino scomponibili. Il manovratore degli impianti potrà comunque rifiutarsi di effettuare il trasporto, secondo le esigenze del servizio, dei bagagli voluminosi ovvero di quelli che per loro particolare forma possono costituire potenziale pericolo per gli altri viaggiatori;
- trasportare cani, a meno che non siano di piccola taglia e trasportati in braccio del viaggiatore, previa applicazione di idonea museruola.
(soltanto durante la stagione venatoria è ammesso il trasporto dei cani da caccia di qualsiasi taglia, purchè muniti di museruola ed al seguito di cacciatori provvisto di licenza di caccia valida);
- trasportare animali vivi, di qualsiasi specie diversi da cani che non siano custoditi in apposite gabbie, di limitate dimensioni, ed occultati alla vista degli altri viaggiatori mediante drappi e mezzi simili;
- depositare negli atrii delle stazioni o trasportare, nelle cabine materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminabili, o comunque pericolose, anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;
- introdurre nelle cabine ombrelloni o impermeabili gocciolanti ovvero accedere ad esse con scarpe o indumenti innevati;
- manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione esistenti nelle stazioni od all'interno delle cabine;
- imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le cabine;
- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio;
- fumare all'interno delle cabine e delle stazioni;
- gettare carte o rifiuti negli atrii e nelle cabine;

5) I viaggiatori devono:

- mantenere un corretto ordine durante le attese, disponendosi lungo corsie di attesa;
- rispettare le indicazioni degli agenti di manovra per agevolare le operazioni di carico senza creare dannosi affollamenti e sovraccarichi delle cabine;
- evitare di formare assembramenti in prossimità delle porte degli ascensori, che ostacolano il deflusso dei viaggiatori in arrivo e rallentano l'esercizio;
- liberare gli ombrelli e gli impermeabili dalla pioggia e dalla neve in prossimità degli accessi alla stazione;
- agevolare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap, facilitandone l'accesso e l'uscita degli ascensori;
- in presenza di viaggiatori in carrozzella astenersi dall'affollare la cabina in cui dovrà prendere posto il minorato insieme all'accompagnatore od altro viaggiatore per l'assistenza;
- servirsi degli appositi contenitori per riporre carte e rifiuti.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio degli impianti devono essere inviati alla ditta esercente, e devono essere corredati dall'indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito;
- 2) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo V, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli;
- 3) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'esercente nelle stazioni e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n.753. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

CAPO VI INCIDENTI

***Art.16* Incidenti**

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio delle scale mobili il Responsabile dell'Esercizio deve dare immediata comunicazione all'esercente, al competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F. ed agli organi regionali.

Entro cinque giorni il Responsabile dell'Esercizio deve provvedere a far pervenire al competente ufficio U.S.T.F. ed agli organi regionali un primo rapporto sull'accaduto.

Il Responsabile dell'Esercizio adotta quindi le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta, comunicandone in tempo utile la data al competente ufficio U.S.T.I.F., per l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante.

Il Responsabile dell'Esercizio espleta la prescritta inchiesta, redigendone apposita relazione ed indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.



COMUNE DI POTENZA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELLA “SCALA MOBILE BASENTO”

Esercente:

Ente concedente: COMUNE DI POTENZA

Indice:

CAPO I: GENERALITA'

pg. 02

Art. 1: Disposizioni di carattere generale

Art.2: Esercente

CAPO II: GOVERNO DELL'IMPIANTO E DEL PERSONALE

pg. 03

Art.3: Generalità

Art. 4: Requisiti del personale

A) Direttore dell'Esercizio

B) Sostituto del Direttore dell'Esercizio

C) Personale di manovra.

Art.5: Compiti del Direttore dell'Esercizio

Art.6: Mansioni ed obblighi del personale addetto

Art. 7: Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

CAPO III: TRASPORTO

pg. 07

Art.8: Orario

Art.9: Modalità di esercizio

1) Individuazione della scala mobile

2) Avviamento inizio servizio

3) Segnalazione di funzionamento e senso di marcia

4) Fuori servizio

5) Inversione del senso di marcia

6) Manovra a mano

7) Illuminazione zona scale mobili

8) Sbarramento accesso

Art.10: Interventi di soccorso

CAPO IV: MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

pg. 09

Art.11: Generalità

Art.12: Verifiche e prove periodiche

A) verifiche e controlli giornalieri

B) Controlli e prove trimestrali

C) Controlli e prove annuali

D) Revisioni speciali

E) Revisioni generali

CAPO V: DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

pg. 11

Art.13: Disposizioni per i viaggiatori

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO VI: INCIDENTI

pg. 12

Art.14: Incidenti

CAPO I GENERALITA'

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

Il percorso meccanizzato denominato “Scala Mobile Basento” consiste nel collegamento dei piazzali antistanti alla Stazione Centrale FF.S. (e alla Metropolitana F.A.L.) a valle, e al Palazzo della Mobilità, “Stazione delle Autolinee”, di Via Nazario Sauro, a monte. Il percorso viene assicurato, partendo dall’accesso di valle, da n.3 coppie di scale mobili affiancate.

L’Esercizio dell’impianto dovrà svolgersi con l’osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore per gli impianti di trasporto fissi, delle norme antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Il Regolamento d’esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale; le disposizioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza sull’Esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza: all’Ufficio Speciale per i trasporti ad Impianti Fissi per la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia (U.S.T.I.F.);
- per quanto riguarda la regolarità : al comune di Potenza.

I funzionari di vigilanza dei predetti organi hanno libera circolazione sull’impianto per gli accertamenti e le attribuzioni di loro competenza.

Art.2

Esercente

L’Esercente ha il compito di:

- 1) essere provvisto di mezzi necessari per assicurare l’espletamento del servizio e per seguire l’ordinaria manutenzione di tutti gli impianti costituenti il percorso meccanizzato e delle relative apparecchiature;
- 2) provvedere alla nomina del *Direttore dell’Esercizio*, ai sensi di quanto disposto dall’art.89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753;
- 3) attribuire al Direttore dell’Esercizio i poteri e gli strumenti per l’effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compresi, in particolare, quello di dare proprio benestare all’assunzione del personale dell’esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
- 4) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione degli infortuni;
- 5) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell’art.10 del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980 n.753, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- 6) provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale;
- 7) provvedere su indicazioni del Direttore dell’Esercizio, alla provvista del materiale di consumo, di scorta e di ricambio, tali materiali devono essere subito disponibili per la buona manutenzione dell’impianto;
- 8) dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, richiesti dal Direttore dell’Esercizio;
- 9) fornire all’autorità di vigilanza i dati statistici richiesti.

CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO E DEL PERSONALE

Art.3

Generalità

Al governo del percorso meccanizzato deve essere preposto un “Direttore dell'Esercizio”, in possesso di Laurea in Ingegneria, abilitato alle funzioni ai sensi del D.M. 18 febbraio 2011 e che abbia ricevuto il preventivo assenso da parte degli Organi di controllo.

Il Direttore dell'Esercizio può esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio per più impianti, ai sensi dell'art.15, commi 1 e seguenti, del citato D.M. 18 febbraio 2011.

In caso di temporanea assenza o d'impedimento, il Direttore dell'Esercizio è tenuto, ai sensi dell'art.91 ultimo comma del decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753 e dell'art.17 del D.M. 18 febbraio 2011, ad affidare, con propria nomina, le funzioni di Direttore dell'Esercizio ad un suo sostituto, previo benestare dell'azienda esercente, precisando eventualmente, per iscritto i particolari adempimenti che devono essere espletati dallo stesso sostituto e che concernono di norma l'attività corrente dell'impianto.

Il Direttore dell'Esercizio risponde della scelta del suo sostituto anche per gli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le funzioni richieste.

Art. 4

Requisiti del personale

A) Direttore dell'Esercizio

Ai fini della sicurezza, il Direttore dell'Esercizio, per poter espletare le relative funzioni deve essere in possesso del certificato di idoneità tecnico-professionale, in corso di validità, per impianti di categoria C, o superiore, rilasciato dall'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi competente per territorio, ai sensi del D.M. 18 febbraio 2011.

B) Sostituto del Direttore dell'Esercizio

Secondo il disposto dell'art.17 del D.M. 18 febbraio 2011, il sostituto del Direttore dell'Esercizio deve essere abilitato per la categoria D prevista dal citato D.M. e viene nominato da quest'ultimo, salvo benestare dell'esercente l'impianto.

Dell'idoneità professionale e della capacità del sostituto ad espletare le funzioni e agli adempimenti ad esso affidati è responsabile il titolare che ha proceduto alla sua nomina, ai sensi dell'art.91, ultimo comma, del D.P.R. n.753/80.

Il Direttore dell'Esercizio provvede a dare tempestiva comunicazione scritta della nomina effettuata al competente ufficio (U.S.T.I.F.), nonché ai competenti organi di controllo, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta l'incarico.

I periodi di sostituzione devono essere riportati, con le date d'inizio e fine e con le firme degli interessati, nel registro dell'impianto.

C) Personale di manovra.

L'accertamento delle capacità tecniche del personale di manovra per l'espletamento delle mansioni ad esso affidate è svolto dal Direttore dell'Esercizio dopo un congruo periodo di addestramento e di tirocinio.

Gli addetti alla manovra debbono possedere i requisiti fisici richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria “D”, il cui accertamento è demandato alla speciale

Commissione provinciale. Tali dipendenti dovranno sottoporsi alla visita di controllo per la verifica del possesso dei requisiti fisici ogni 5 anni.

Le funzioni affidate ed i particolari adempimenti sono previsti dall'ordinaria gestione degli impianti.

L'Esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario all'esercizio dell'impianto, ai fini della sicurezza e della regolarità, tenuto conto delle caratteristiche, dell'orario giornaliero, e dei periodi di attività.

La perdita dei requisiti, di cui al 2° comma del presente articolo, comporta la revoca del riconoscimento dell'idoneità fisica dell'agente col suo trasferimento ad altro servizio.

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.2 agenti addetti alla manovra e al controllo, dei cui uno svolgerà il servizio alla consolle di controllo, uno presenzierà le scale mobili. Per quanto esposto, il personale necessario per l'esercizio dell'impianto (nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro per ciò che concerne la durata dei turni e considerando la necessità di riserve per riposi, ferie e malattie) è pari a n.8 unità lavorative. In ogni caso, previa autorizzazione del Direttore dell'Esercizio, per brevi periodi il funzionamento potrà essere consentito con la presenza di un unico addetto.

L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in apposita tabella presso l'impianto, firmata dal Direttore dell'Esercizio e dall'esercente, i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato con ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle Autorità di Vigilanza di cui capo I, art.1, alle quali dovranno pur essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.

Il personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconosciuto mediante contrassegno o divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità, rilasciato dai soggetti competenti.

Art.5

Compiti del Direttore dell'Esercizio

Il Direttore dell'Esercizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente Regolamento, riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari integrando le predette disposizioni con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare, il Direttore dell'Esercizio:

- 1) durante il servizio, deve risiedere in prossimità dell'impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
- 2) deve presentare al competente ufficio periferico U.S.T.I.F. proposte per la determinazione del quantitativo di agenti da adibire al servizio, ai sensi dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, e specificando le diverse qualifiche e mansioni;
- 3) deve accertare l'idoneità del personale addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato al competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 4) nel caso gli venga segnalata l'assenza del numero minimo di agenti presenti nel turno di servizio, previsto dall'art.4 del presente Regolamento, provvederà a sospendere il servizio e ad adottare possibili provvedimenti contingibili che possano consentire la ripresa dell'esercizio. E' in sua facoltà dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato e seguendone via via il grado di addestramento;
- 5) stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia con i contratti di lavoro.

- 6) è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel corso delle operazioni di manutenzione, nonché l'osservanza dell'orario di servizio ed il corretto comportamento del personale nei confronti del pubblico;
- 7) trasmette all'Esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente. Ha facoltà di esonerare dal servizio, mediante ordine scritto, da trasmettere all'esercente, il personale che giudichi non più idoneo all'espletamento delle rispettive mansioni, eventualmente trasferendolo ad altre mansioni nell'ambito dell'impianto, ai sensi di quanto stabilito dall'art.91, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980 n.753;
- 8) adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto o di arresto forzato degli impianti; dispone per la effettuazione delle operazioni di riparazione mediante l'intervento della squadra esterna di personale di manutenzione appositamente convenzionata. In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oppure a sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze:
 - a) particolari eventi che possono comportare pericoli per i viaggiatori, per il personale e per l'impianto,
 - b) speciali esigenze di traffico straordinario;
- 9) ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone che a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità del servizio (art.31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753);
- 10) deve provvedere a far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere da parte del personale di manovra;
- 11) provvede ad effettuare, congiuntamente al responsabile della manutenzione ed al suo personale, le verifiche e prove trimestrali, annuali o straordinarie, informandone in tempo utile il competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 12) provvede all'effettuazione, mediante esami non distruttivi, di verifiche periodiche secondo prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro la cui rottura non esistono, sull'impianto, efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;
- 13) effettua in qualsiasi momento, a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale, o del responsabile della manutenzione, controlli e verifiche sull'impianto allo scopo di accertare il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità dell'impianto, nonché la pronta e completa disponibilità ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;
- 14) provvede e sovrintendere alle operazioni di manutenzione particolare o periodica;
- 15) in caso di incidente provvede ad espletare la prevista inchiesta ed a redigere un rapporto sull'accaduto inviandolo, entro cinque giorni, al competente ufficio U.S.T.I.F., unitamente all'indicazione dei provvedimenti adottati od alle prove proposte di quelli che si intendono attivare;
- 16) effettua o fa effettuare con ogni diligenza, le annotazioni prescritte dalle norme tecniche e dal presente regolamento;
- 18) provvede a redigere le disposizioni interne di cui all'art.102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo conto delle esigenze dell'impianto, delle condizioni fissate dal progettista, dalle modalità di esercizio prescritte dalla commissione che ha provveduto alla effettuazione delle verifiche e prove funzionali, dal competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F.. Presenta le eventuali proposte di modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze tecniche di servizio;

- 19) fissa le modalità per la manutenzione delle funi, delle cabine, delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;
- 20) è tenuto a riferire al competente ufficio U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e riguardanti l'impianto, ed in particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;
- 21) deve sovrintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria ed ai lavori di maggiore importanza o complessità;
- 22) ai sensi dell'art.2 del D.M. 18 febbraio 2011, può avvalersi dell'opera di un Capo Servizio, sotto la cui responsabilità potrà svolgersi l'attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione e che risponderà dell'applicazione delle norme regolamentari emanate ai sensi degli artt. 95, 100 101 del D.P.R. 753/80 nonché delle disposizioni interne del presente Regolamento di Esercizio.

Art.6

Mansioni ed obblighi del personale addetto

Durante il proprio turno di servizio ciascun agente deve:

- 1) prima dell'apertura degli impianti, accertarsi che sia presente il numero minimo di operatori previsto dall'art.4 del presente Regolamento. In caso di insufficienza sospenderà l'apertura al pubblico degli impianti e ne darà informazione telefonica al Direttore dell'Esercizio per i provvedimenti di competenza;
- 2) prima dell'apertura degli impianti ed all'inizio di ogni turno, effettuare le prove di corse a vuoto degli impianti e verificare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e delle luci di emergenza, effettuandone registrazione sul giornale dell'impianto;
- 3) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non si potrà allontanarsi prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore dell'Esercizio e sempre che le mansioni a lui affidate siano assicurate;
- 4) rimanere nella postazione a lui affidata, attuare gli interventi di soccorso, alternarsi con gli altri agenti alla manovra della consolle di comando;
- 5) provvedere ad arrestare l'impianto in caso di guasti o di anomalie di funzionamento o in qualsiasi altro caso di necessità;
- 6) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo capo V, intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera irregolare, o tale da costituire pericolo;
- 8) impedire agli estranei all'impianto l'accesso al locale macchine ed agli altri locali non destinati al pubblico;
- 9) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico;
- 10) verificare l'efficienza dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui ne cura la custodia ed i rifornimenti;
- 11) curare l'ordine, l'efficienza e la dignità degli impianti, segnalando carenze di pulizia o necessità di manutenzione al Direttore dell'Esercizio.

Art. 7

Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il pubblico

- 1) sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando con essi qualsiasi discussione ed eventualmente invitandoli a presentare reclamo, secondo le modalità previste al punto 1 delle disposizioni di carattere generale del capo V del presente Regolamento;

- 2) debbono richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori e sugli avvisi posti nelle stazioni, nonché sulle disposizioni eventualmente ricevute, anche verbalmente, dal Direttore dell'Esercizio. In caso di trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori devono richiedere l'intervento degli agenti dell'ordine in servizio presso l'impianto o nelle vicinanze. Qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvedono ad arrestare l'impianto;
- 3) debbono curare la consegna di qualsiasi oggetto rinvenuto lungo il percorso al Direttore dell'Esercizio, che provvederà ai successivi adempimenti per la restituzione al legittimo proprietario;
- 4) debbono rispettare scrupolosamente l'obbligo di indossare la divisa e, ove questa non sia stata assegnata, avere un abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia, disposto dall'esercente.

CAPO III **TRASPORTO**

Art.8 **Orario**

- 1) La Giunta Comunale con apposita delibera stabilirà orari e giorni di apertura degli impianti.
- 2) per particolari esigenze temporanee di servizio gli orari così stabiliti potranno essere modificati su autorizzazione dell'Assessore ai trasporti e del Sindaco, e, per periodi più lunghi, si provvederà, mediante atto deliberativo, della Giunta Comunale, assunto con i poteri del Consiglio e ad immediata eseguibilità;
- 3) l'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento ed in conformità all'orario approvato. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori devono essere esposti al pubblico in entrambe le stazioni;
- 4) Il funzionamento degli impianti deve essere particolarmente seguito dal Direttore dell'Esercizio e dagli addetti ciascuno secondo le specifiche competenze, al fine di avere ogni momento piena garanzia, che tutti gli organi dell'impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.
- 5) nessuna modifica, che non sia stata preventivamente autorizzata, può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi dell'impianto. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza dell'esercizio, devono essere notificate al competente ufficio U.S.T.I.F.;
- 6) il servizio deve essere sospeso, a cura del personale di manovra, quando si verificano guasti od anomalie nel funzionamento dell'impianto;
- 7) qualora il competente ufficio U.S.T.I.F. accerti durante l'esercizio deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all'atto della prima apertura dell'impianto al pubblico servizio, il Direttore dell'Esercizio è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.
Qualora le deficienze siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'esercizio dell'impianto è sospeso ai sensi del comma 45 art.10 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

Art.9

Modalità di esercizio

Per l'esercizio degli impianti è necessaria la presenza di n.2 agenti (1 alla consolle di controllo (C), 1 al controllo delle scale mobili (S)).

Il controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di una sistema di telecamere a circuito chiuso (i cui monitors sono posizionati in una predisposta sala di controllo presidiata da un agente (C)) che tengono sotto controllo le operazioni di ingresso, di trasferimento e di uscita dei viaggiatori in ciascuna rampa di scale mobili facente parte del percorso meccanizzato.

L'addetto alla consolle controllerà l'intero percorso meccanizzato tramite i monitors del sistema delle telecamere a circuito chiuso. In caso di blocco di una delle rampe, per intervento del pulsante di ALT o dei dispositivi di sicurezza, l'addetto al controllo (S) provvederà a far ripartire l'impianto, dopo essersi assicurato delle condizioni di sicurezza dello stesso.

Il personale in servizio si alternerà, ogni ora, alla consolle di controllo.

Nella rotazione dei turni, l'addetto alla consolle potrà lasciare la postazione solo dopo l'arrivo dell'addetto che lo sostituisce.

Il sistema di controllo del movimento degli impianti è gestito con l'ausilio di telecamere che tengono sotto controllo il passaggio degli utenti su ogni singola rampa.

1) Individuazione della scala mobile

Ogni scala è contraddistinta da un'apposita targa alfa - numerica installata in prossimità della zona d'imbarco.

2) Avviamento inizio servizio

L'avviamento della scala mobile dovrà essere effettuato localmente.

3) Segnalazione di funzionamento e senso di marcia

Per le scale mobili con avviamento automatico è segnalato all'utente se la scala mobile è in funzione ed il suo senso di marcia.

4) Fuori servizio

La messa fuori servizio della scala mobile deve avvenire previa evacuazione degli utenti presenti sulla stessa. Quando la scala mobile viene posta fuori servizio tale condizioni deve essere portata a conoscenza dei viaggiatori con apposito cartello. La rimessa in moto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni appresso indicate, distinguendo il caso di fermo per l'intervento dei pulsanti di arresto a disposizione degli utenti ("ALT") o mancata tensione, da quello di fermo per l'intervento dei dispositivi di sicurezza. Nel primo caso il personale di manovra deve rimettere in servizio la scala utilizzando i comandi locali, nel secondo la rimessa in servizio verrà effettuata dal personale addetto alla manutenzione a seguito di chiamata del Direttore dell'Esercizio.

5) Inversione del senso di marcia

Prima dell'inversione del senso di marcia occorre fermare la scala ed accertarsi che non siano presenti utenti sulla stessa.

6) Manovra a mano

La manovra a mano deve essere effettuata a cura del personale addetto alla manutenzione dopo aver tolto l'alimentazione elettrica. Nel vano o nel locale del macchinario devono essere esposte le istruzioni da seguire per l'effettuazione della manovra e le indicazioni del senso di marcia.

7) Illuminazione zona scale mobili

Quando il livello di illuminazione delle zone di accesso sia minore a quello delle zone circostanti, la scala mobile deve essere messa fuori servizio.

8) Sbarramento accesso

Nel caso in cui la messa fuori servizio della scala mobile sia dovuto ad avaria, tale da costituire pericolo per la salita o discesa a piedi degli utenti, gli accessi devono essere impediti per mezzo di apposite catene.

Nel caso di manutenzione gli accessi devono essere impediti con idonei cavalletti.

Art.10

Interventi di soccorso

In caso di pericolo ogni rampa potrà essere bloccata dall'intervento dell'addetto (S) o dagli utenti che potranno premere il pulsante di ALT presente in ingresso e in uscita di ogni singola rampa e, per quelle di maggiore lunghezza, lungo il percorso della rampa stessa.

CAPO IV

MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO - VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Art.11

Generalità

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori secondo le istruzioni di cui agli art.4.2. e 4.3. del D.M. 2.1.85 n.23.

Gli addetti alla manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita secondo le disposizioni di legge.

Nel caso in cui la manutenzione venga eseguita da Imprese appaltatrici esterne, queste devono parimenti impiegare personale debitamente abilitato.

Art.12

Verifiche e prove periodiche

Le scale mobili devono essere sottoposte a:

- A. verifiche e controlli giornalieri;
- B. controlli e prove trimestrali;
- C. controlli e prove annuali;
- D. revisione speciale quinquennale;
- E. revisione generale decennale.

A) verifiche e controlli giornalieri

A cura degli agenti in servizio, prima della apertura giornaliera al pubblico esercizio, si dovrà provvedere all'esecuzione dei seguenti controlli e verifiche:

- a) verifica funzionamento stop singole rampe
- b) verifica funzionamento sistema controllo (telecamere e monitors)
- c) verifica funzionamento impianti illuminazione ordinari e di emergenza;
- d) controllo cassetta pronto soccorso.

I risultati delle verifiche e dei controlli dovranno essere riportati sul libro giornale e controfirmati dall'addetto che li ha eseguiti.

B) Controlli e prove trimestrali

Sono effettuati a cura del personale di manutenzione sotto controllo del Direttore dell'Esercizio, con l'eventuale presenza di rappresentanti del comune di Potenza. Si dovrà provvedere:

- a) alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione dei cartelli indicatori e di divieto per gli utenti, delle targhe alfa-numeriche di indentificazione, delle catene per lo sbarramento degli accessi, del registro "verifiche e prove", del libro giornale, delle "istruzioni manovra a mano" e delle "indicazioni del senso di marcia della scala";
- b) alla verifica del funzionamento dell'impianto;
- c) alla verifica degli organi di trazione e corrimano;
- d) alla verifica delle misure di grandezza Q e R;
- e) alla verifica dello spessore minimo e/o rotture denti pettini;
- f) alla verifica del sistema regolazione pettini;
- g) alla verifica del sistema protezione accesso vano macchina.
- h) alla verifica del sincronismo corrimano-gradini;
- i) alla verifica del pulsante arresto per il pubblico;
- j) alla verifica dell'intervento arresto automatico;
- k) alla prova freno servizio;
- l) alla prova freno emergenza;
- m) alla prova dispositivo manovra a mano;
- n) alla prova illuminazione impianto;
- o) alla prova segnalazioni luminose;
- p) alla prove elettriche - verifica messa a terra (controllo dell'effettuazione della verifica biennale);
- q) alla verifica del sistema monitoraggio con telecamere.

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro "verifiche e prove" e controfirmati dal manutentore e dal Direttore dell'Esercizio.

C) Controlli e prove annuali

Ogni anno, in occasione della scadenza della visita trimestrale, devono essere effettuati gli stessi controlli e prove indicate nel paragrafo precedente B) alla presenza di un tecnico dell'Autorità di vigilanza (U.S.T.I.F.).

I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere riportati nel registro "verifiche e prove" e controfirmati dal manutentore, dal Direttore dell'Esercizio e dal rappresentante dell'Autorità di vigilanza.

D) Revisioni speciali

Al quinto, al quindicesimo ed al venticinquesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio, in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Direttore dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici di azionamento principale.
- c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di potenza, di comando e di sicurezza;
- d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di frenatura;
- e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;

- f) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Direttore dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.

E) Revisioni generali

Al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio in ottemperanza all'art.4 del D.M. 02.01.1985 n.23, devono essere effettuati, a cura del Direttore dell'Esercizio, i seguenti interventi di revisione speciale:

- a) controllo dell'espletamento delle "verifiche e prove annuali" ai sensi del D.M. 18.09.75;
- b) controllo dello stato di buona conservazione delle opere civili interessate alla scala mobile;
- c) controllo non distruttivo di organi meccanici e giunzioni saldate così come prescritto dal Piano dei Controlli non distruttivi redatto per l'impianto;
- d) controllo, sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, delle connessioni e dei collegamenti a terra;
- e) sostituzione delle parti elettriche, elettroniche o meccaniche con scadenza quinquennale;
- f) ogni altro controllo, verifica o accertamenti ritenuti necessari.

A conclusione di ogni revisione generale, il Direttore dell'Esercizio trasmette al competente U.S.T.I.F. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale. Accertato che, in base alla relazione di cui sopra, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente U.S.T.I.F. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

I risultati di tutte le verifiche e prove (trimestrali, annuali e di revisione) devono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare dell'apposito "Registro delle verifiche e prove" depositato presso l'impianto. Copia del Registro deve essere conservato dal competente U.S.T.I.F.. In occasione delle revisioni speciale e generale dovrà, altresì, essere redatto apposito verbale che dovrà far riferimento ai risultati degli interventi eseguiti in occasione della revisione ed ai risultati delle prove funzionali riportati sul "Registro delle verifiche e prove".

CAPO V

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

Art.13

Disposizioni per i viaggiatori

- 1) I viaggiatori, se possibile, sono tenuti a disporsi lateralmente in modo da lasciare libero il transito agli altri utenti che intendessero superarli;
- 2) Ai viaggiatori è vietato parlare agli addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio o per richiedere informazioni;
- 3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli indicatori, a osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e

regolarità del servizio, nonché ad osservare tutte quelle altre particolari disposizioni che vengano impartite.

4) Ai viaggiatori è vietato:

- portare bambini se non in braccio o tenuti per mano;
- usare le scale mobili con i piedi scalzi;
- posare sui gradini ombrelli, carrozzine, cartelli, cani, pacchi;
- sedersi sui gradini;
- urtare i piedi contro gli zoccoli delle balaustre e contro il frontale dei gradini;
- fumare all'interno di tutto il percorso delle scale mobili;
- gettare carte o rifiuti negli atri delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili;
- usare i pulsanti di arresto d'emergenza ("ALT") se non nei casi di effettiva necessità;
- trasportare animali vivi, di qualsiasi specie, se non siano portati in braccio sulle scale mobili (è consentito l'utilizzo delle rampe in pietra ai viaggiatori con animali di compagnia al guinzaglio);
- depositare negli atri delle stazioni e nei percorsi pedonali e mobili materie esplosive, infiammabili, nocive, contaminanti, o comunque pericolose anche se racchiuse in bombole o altri contenitori;
- manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione, gli impianti e le pareti dei percorsi;
- imbrattare o comunque danneggiare i locali delle stazioni, gli impianti e le pareti dei percorsi;
- mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del servizio.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio degli impianti devono essere inviati alla ditta esercente, e devono essere corredati dall'indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno considerati anonimi e non sarà dato ad essi alcun seguito;
- 2) Le disposizioni relative ai viaggiatori, di cui al presente capo V, devono essere portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli;
- 3) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'esercente nelle stazioni e la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell'art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n.753. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari di cui all'art.71 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.753.

CAPO VI INCIDENTI

***Art.14* Incidenti**

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio delle scale mobili il Direttore dell'Esercizio deve dare immediata comunicazione all'esercente, al competente ufficio periferico dell'U.S.T.I.F. ed agli organi regionali.

Entro cinque giorni il Direttore dell'Esercizio deve provvedere a far pervenire al competente ufficio U.S.T.I.F. ed agli organi regionali un primo rapporto sull'accaduto.

Il Direttore dell'Esercizio adotta quindi le necessarie disposizioni per l'espletamento della prescritta inchiesta, comunicandone in tempo utile la data al competente ufficio U.S.T.I.F., per l'intervento, se del caso, di un proprio rappresentante.

Il Direttore dell'Esercizio espleta la prescritta inchiesta, redigendone apposita relazione ed indicando i provvedimenti eventualmente adottati e quelli che propone di adottare.

IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

L'ESERCENTE
